

---

---

## PROGRESSI, REGRESSI E CONTRADDIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA INFORTUNISTICA

### SOMMARIO

1) Scopo dello studio. — 2) Cenni sui criteri di interpretazione della legge. — 3) Sul concetto giuridico di operaio. — 4) Sulla nozione di causa violenta. — 5) Sull'occasione di lavoro. — 6) Sulla colpa grave quae dolo aequiparatur. — 7) Sulla natura del contratto di assicurazione. — 8) Sulla competenza per territorio. — 9) Sulle pratiche amministrative. — 10) Sui patti di polizza. — 11) Sulla natura giuridica dei Sindacati Mutui. — 12) Sull'accertamento delle contravvenzioni. — 13) Sugli interessi. — 14) Sulla vivenza a carico. — 15) Sulla prescrizione. — 16) Sull'azione di regresso dell'assicuratore contro i terzi civilmente responsabili dell'infortunio. — 17) Sulle interferenze tra la legge sugli infortuni industriali e quella sugli infortuni agricoli. — 18) Conclusioni.

1. — Quantunque non siano mancati — in questi ultimi mesi — alcuni buoni studi sulle più recenti decisioni giurisprudenziali in materia di infortuni sul lavoro (1) ed abbondino le riviste specializzate, segnalanti, nel loro complesso, tutti i giudicati di un qualche rilievo, crediamo di non essere in errore ritenendo che un esame critico delle tendenze dimostratesi prevalenti nella magistratura, sui criteri di interpretazione della Legge 31 - 1 - 1904, N. 51, possa essere compiuto con una qualche utilità teorica e pratica.

Infatti, i periodici che si occupano ex professo di questa lacunosissima e disputatissima fra tutte le leggi, promanando, in genere, da Istituti

---

(1) Vedasi, ad esempio, l'articolo di E. Petrone, « Decisioni notevoli in materia di infortuni sul lavoro industriali nell'anno giudiziario 1927 » nella « Rivista delle Assicurazioni » 1927, XII, pag. 485 e segg., — nonchè, per la giurisprudenza sino a tutto il 1926, gli studi del Rameri « Gli infortuni sul lavoro e la giurisprudenza » in *Rass. Previd. Sociale*, 1927, X, 26, XI, 31, XII, 32.

assicuratori o da enti costituiti per la tutela degli operai (1) più che far opera sistematica e dottrinarica si preoccupano, con deplorata e deplorable ristrettezza di criterii, di divulgare le massime (alcuna volta stillate..... in usum delphini) che meglio si adattano alle tesi da loro propugate, sottacendo quelle che le caldeggiate opinioni contrastano, od addirittura ripudiano; donde la conseguenza che per assurgere ad una visione non preconcepita, e pertanto serena, della sempre rinnovata fatica interpretativa, sia necessario elaborare, attraverso una serie di riflessioni e di raffronti, la materia grezza del giudicato, per riportarlo ai principii, e secondo quelli dargli biasimo o lode.

Il presente studio vorrebbe adunque — se non proprio colmare una lacuna — essere un avviamento ad una più rigorosa e scientifica osservazione dei dati che offre la pratica applicazione di una legge, la quale — si dice — si ispirerebbe non solo e non tanto ai puri principii del diritto, ma anche e specialmente a criterii di necessità e di opportunità politica e sociale.

2. — Occorre pertanto, in limine, esaminare quali siano i criteri con cui deve interpretarsi la legge in oggetto: chè, se potesse veramente

---

(1) Fra le riviste più diffuse, la « *Rassegna della Previdenza Sociale* » edita sin dal 1914, è organo della Cassa Nazionale Infortuni; la « *Rivista delle assicurazioni* » già citata, dell'associazione Nazionale Enti Mutui di Assicurazione; la « *Rivista Critica* » (che risale al 1912) di un istituto milanese per l'assistenza agli operai infortunati, oggi in aspra lotta con le tendenze monopolizzatrici del Patronato Nazionale; l'« *Assistenza sociale* » di quest'ultimo ente. — Per la logica, che è nelle cose, queste pubblicazioni, (eccezion fatta, forse, per la « *Rivista delle Assicurazioni* », che è la più obbiettiva) tendono al perseguimento ed alla realizzazione degli scopi degli organismi da cui dipendono, onde, per trovar commenti sereni, bisogna ricorrere alla vecchia e gloriosa « *Rivista di diritto commerciale* » in cui, di quando in quando, balena la frusta « lucida e sonante » del Carnelutti, od al nuovo « *Diritto del lavoro* » che il Ministero delle Corporazioni pubblica con grande serietà di intenti ed encomiabile larghezza di citazioni e di richiami.

Si badi: noi non affermiamo che le riviste, se pur unilaterali, non servano ad una migliore interpretazione della legge, chè anzi « attraverso l'appassionato contrasto degli interessi e la irreconciliabilità dei punti di vista rispettivi, si riesce ad esprimere, da un testo di legge, tutta la giustizia di cui esso è capace talvolta oltrepassando l'intenzione di chi lo ha dettato, scoprendo motivi inavvertiti, applicazioni non sospettate, riposte analogie ed estensioni inattese ». (Agnelli, Considerazioni subbiettive su un libro obbiettivo, in « *Commento* », II edizione curata dal Rameri, pag. VIII), ma riteniamo che, ad impedire la prevalenza di concezioni aventi la loro radice in un puro e semplice interesse (per quanto, in sè, rispettabile) giovi ogni tanto l'appellarsi a quei principii di diritto che tutti gli interessi sovrastano, sia pure pel riflesso di un interesse superiore: quello della giustizia.

riconoscersi in essa, il che noi decisamente neghiamo, un sostrato transattivo, o, per meglio dire, un dominante intento, nel legislatore, di pacificazione sociale, dovrebbe ammettersi la ragionevolezza di quella corrente che ne invoca l'applicazione anche oltre i casi ed i tempi nelle sue norme espressi.

Si dirà che la disputa — come risalente ai primordi della pubblicazione della legge — odora di stantio?

Ma pur ieri il Carnelutti (1) scriveva « che, come, più di vent'anni fa, il preconetto *restrittivo*, così oggi il preconetto *estensivo* della legge trascina, allo stesso modo, i giudici fuor di carreggiata; li trascina con la stessa violenza e quasi con le stesse parole: nel 1904, la Cassazione di Firenze, per sostenere a danno dell'operaio la teoria della attualità, definiva la legge come « una legge di utilità e di convenienza sociale, ispirata da ragioni economico-politiche, anziché giuridiche.... »; nel 1924 la Cassazione del Regno trova che la legge « fu informata a considerazioni di indole politico-economico sociale..... » (2) vane parole, quelle e queste: con qualche peggioramento, queste, purtroppo e con l'aggravante di essere state scritte dopo un ventennio, durante il quale si dovrebbe dunque credere che il progresso della giurisprudenza teorica e pratica si sia compiuto invano ».

Gli esempi si potrebbero moltiplicare (3); ma questo prova che, appunto ad evitare sia il preconetto *restrittivo* sia quello *estensivo*, è

---

(1) « Un infortunio della Cassazione Unica in tema di infortuni sul lavoro », in Rivista di Diritto Comm. 1926, II, pag. 15 — V. anche, dello stesso autore, « Contraddizioni ed approssimazioni nella giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro » in Riv. cit. 1927, I - II; pag. 52 e segg.

(2) Cassaz. Roma, 7 Ottobre 1924, Sindacato Nazionale Infortuni contro Ripamonti.

(3) La Corte d'Appello di Bologna (7 giugno 1926, Riv. Critica 1927, I, pag. 27) si è affrettata a far proprio in tema di rischio generico e specifico, il preconetto *estensivo* seguito dalla Cassazione nella sentenza deplorata dal Carnelutti, e ad aggiungere altresì che l'operaio « perchè istintivamente opera, finisce per omettere l'osservanza di quelle *ovvie* norme di prudenza che altri adoprerebbe » ond'è sempre « meritevole di protezione legale » anche quando violi norme tecniche o regolamentari, « essendo la colpa il risultato specifico del lavoro »!

Su questo tema, ritorneremo *ex professo* nel corso del nostro studio: è dovere però rilevare che la stessa Corte, una delle migliori, del resto, per serietà e dottrina di pronuncie nella nostra materia, non è solita cadere nei cennati preconcetti, ché anzi interpreta la legge come quella con cui « si volle da un lato provvedere alla tutela dell'operaio che risente pregiudizio a causa o in occasione del lavoro, ma dall'altro si vollero pure salvaguardare gli interessi delle, società assicuratrici, le cui casse non potevano nè possono essere destinate ad uffici elemosinieri, ma dovevano avere il compito di riparare secondo equità e giustizia a danni realmente sopportati per causa del lavoro » (30 luglio 1926, Sindacato Emiliano contro Sensi, estensore d'Angelo *inedita*).

indispensabile l'indagine che — sia pure in modo sommario — ci siamo proposta.

Che la legge sia d'ordine pubblico non fu mai seriamente messo in dubbio alcuno (1) ma si discusse vivacemente se dovesse annoverarsi fra le eccezionali (*ius singulare*) o considerarsi come la base prima di un *ius novo* (*ius speciale*).

A favore della prima tesi si schierarono il Cocito (2), il Salvatore, il Sacerdoti, l'Ancona, il Pipia, il Pateri; si dichiararono per la seconda il Quarta, il Rameri, il Borri, il Marconi, il Giorgi, il Serafini, l'Ordine, ed altri di autorità minore.

In una posizione che a noi pare intermedia rimasero l'Agnelli ed il Carnelutti (3). In sostanza, coloro che parlavano di un *ius singulare* argomentavano nel modo seguente; esser il patrio diritto comune basato sul principio della responsabilità soggettiva, la legge infortuni per contro su quello della responsabilità obbiettiva, o rischio professionale, nè potersi girare la difficoltà operando col concetto di un *ius speciale*, distinguendo l'art. 4 delle preleggi solo fra norme generali ed eccezionali, senza ammettere categorie intermedie. Obbiettavano per contro i fautori dell'interpretazione estensiva, doversi attendere, più che alle storiche stratificazioni del diritto, cristallizzato ormai per molta parte in formule non più adeguate alle insorgenti necessità ed utilità sociali, ai bisogni ed alle aspirazioni espresse dalla nuova coscienza giuridica, e quindi doversi fare rientrar nella legge — sociale più che giuridica — tutti i casi, ancorchè non espressi, che potessero — sia pure analogicamente — esser compresi nel suo ambito.

L'Agnelli, dopo una qualche esitazione, riconobbe che alla interpretazione analogica ostava l'art. 4 delle preleggi, che non vietava però quella estensiva « se rispondente allo spirito della legge ». Egli, facendo proprie molte delle tesi magistralmente svolte dal Carnelutti, ammise il principio « strettamente giuridico » su cui quella si fonda, ed inclinò, con

---

(1) Si noti: la legge, non l'obbligazione dell'imprenditore, che ci sembra, col Carnelutti, (Infortuni sul lavoro, I, IX) indubbiamente di natura privatistica.

(2) Commento alla Legge degli Infortuni sul lavoro, pag. 15 e segg.

(3) Il Cocito (op. cit. pag. 15) menziona l'Agnelli fra i fautori della tesi restrittiva; l'Agnelli, a sua volta, (op. cit. pag. 9) cita il Carnelutti come il più valido e dotto assertore di quella estensiva; ma ci sembra, come abbiamo asserito nel testo, e ne diremo le ragioni, che questi autori facciano, in un certo senso almeno, parte per se stessi.

varie riserve, a criteri di larga interpretazione, senza però esprimere con convincente chiarezza il proprio pensiero (1).

La prima, e finora la sola, costruzione veramente scientifica di principii della nostra materia è quella offerta dal Carnelutti, che ai suoi studi prepose una lunga disamina sui « Criteri di interpretazione della legge infortunii » (2).

Il fulcro della disputa — anche per questo autore — è nel ricordato art. 4 delle preleggi: ma egli comincia col dubitare « della ragionevolezza di qualunque distinzione tra legge generale e legge eccezionale *per quanto si riferisca al metodo interpretativo della legge medesima* » pur riconoscendo che la questione, vitale in sede de lege ferenda, non può sollevarsi stante il nostro diritto obbiettivo, indubbiamente derogante, per quanto riguarda « la responsabilità oggettiva dell'industriale, nella forma particolare della assicurazione obbligatoria » ai principii generali della responsabilità soggettiva dominanti il diritto comune (3).

Dunque, legge eccezionale: e legge eccezionale che non può trarsi sotto la specie (od il nome) di legge speciale, perchè la distinzione che vorrebbe introdotta un terzo genere di leggi non è accettabile; dunque ancora applicazione dell'art. 4 delle disposizioni preliminari in tutta la sua ampiezza, ma non oltre quella. L'art. 4... « non vieta che la interpretazione estensiva in senso lato, cioè l'argomento di analogia. Questo, è d'uopo confessarlo, non si può trarre dalla legge sugli infortuni. Ma non altro. Non vieta cioè la interpretazione estensiva (4) ».

Ma sulla portata, e cioè sui limiti della interpretazione estensiva, è necessario — rammenta il Carnelutti — intendersi, e specie in relazione al famoso art. 4 delle preleggi. Perchè « il non potersi estendere di codeste leggi non toglie che siano interpretabili » (5) ed in sede di interpretazione (estensiva o restrittiva) dovrà ammettersi che « se la indagine grammaticale o logica lasci tuttora in dubbio l'interprete tra due o più soluzioni, egli si debba attenere a criteri estensivi o restrittivi, cioè debba prescegliere

---

(1) L'art. 1 della legge, ad esempio, per l'Agnelli, va interpretato restrittivamente, e le decisioni dei casi singoli è bene che non siano ispirate a quei generici criteri di equità, che facilmente aprono l'adito alla violazione delle norme giuridiche.

(2) Op. cit. pag. 1 - 45.

(3) Op. cit. pag. 11.

(4) Op. cit. pag. 17.

(5) Borsari, citato dal Carnelutti, *ivi*, pag. 19.

la soluzione che attribuisca una maggiore o minore efficacia alla norma di diritto ». Posto il quesito nei termini cennati (se la legge, nel dubbio, debba interpretarsi con criteri estensivi o restrittivi) resta a vedersi, continua il nostro autore, se sia vero che la legge infortuni sia legge di transazione, ed arrechi, ad esclusivo beneficio degli operai, gravi oneri agli industriali; se reggano, in altre parole, gli argomenti escogitati per sostenere l'interpretazione restrittiva.

Il Carnelutti nega — ed a nostro avviso con ogni ragione — che la legge in oggetto sia ispirata a considerazioni politico-sociali anzichè giuridiche, richiamando gli atti parlamentari e rievocando l'evoluzione dei principii giuridici nuovi « dall'irrequieto fondo dei bisogni sociali » (1). Nega altresì che il diritto dalla legge infortuni attribuito agli operai corrisponda ad un onere addossato agli imprenditori, e che di conseguenza la legge debba avere una interpretazione costantemente restrittiva, per la nota massima « semper in dubiis benigniora praeferenda sunt » perchè anche l'operaio contribuisce alla sopportazione del rischio, in primo luogo in forza della fissazione forfetaria delle indennità (che può non equivalere e generalmente non equivale alla reale valutazione economica del danno) in secondo luogo in virtù del periodo cosiddetto di carenza, in terzo luogo pel parziale esonero, a favore dell'industriale, dalla responsabilità per colpa (2).

---

(1) « Nulla di più significante, per rilevare il sorgere del nuovo principio, che codesto vario e indeciso e affannoso ricercare, che codesto tendersi all'estremo del sistema della imputabilità e comparire ormai qua e là, sotto il travestimento classico, la nuova idea, a somiglianza d'una vena d'acqua vigorosa che stenta ad aprirsi la via traverso la crosta terrestre e si manifesta qua e là in sottili spruzzi o zampilli, fino a che la forza accumulata della polla vince l'ostacolo ed essa liberamente si sprigiona. E così i primi conati legislativi si modellano su questa o su quella dottrina e van cercando il farmaco nella inversione della prova o nell'inasprimento della responsabilità; finché a poco a poco il principio del rischio professionale si delinea sempre più chiaramente sullo sfondo torbido delle aspirazioni giuridiche indecise e, traverso nuovi tenennamenti, sorretto dalla medesima forza dell'elemento assicurativo, conquista il suo posto nel diritto e nella legge » (op. cit. pag. 22). Delineando la evoluzione di questi principii giuridici, il Carnelutti non risale che a tempi recenti, ma lontane tracce del *ius novum* possono trovarsi anche nel primo medioevo, come fanno fede i capitoli 144 e 145 dell'editto di Rotari. (Vedi Galante, « Remote fonti di legislazione infortunistica » *Medicina del Lavoro*, 1925, VI; ed anche Monneret De Villard, « L'organizzazione industriale dell'Italia longobarda durante l'Alto Medioevo » nonché, dello stesso Autore, « Note sul memoratorio dei maestri commacini » in *Archivio Storico Lombardo*, 1919 (p. 46 seg.) - 1920).

(2) Art. 32 legge.

In sostanza dunque « il principio del rischio professionale, più che stabilire nuovi obblighi a carico dell'imprenditore e ad esclusivo beneficio dell'operaio » sposterebbe « la distribuzione dei rischi dell'industria » (1).

In verità le argomentazioni del Carnelutti su questo punto non ci persuadono del tutto: e massime ci lasciano dubbiosi coloro che hanno parlato di *equilibrio* tra gli oneri ed i vantaggi arrecati dalla legge agli industriali: chè le varie centinaia di milioni da costoro pagati per i premi di assicurazione (2) non si possono certo dire equilibrati dai modestissimi utili (3) derivanti dalla limitazione di responsabilità per colpa sancita dall'art. 32; e se è vero che la tassazione preventiva delle indennità legali (*fixation forfaitaire*) è tale da non risarcire effettivamente il danno, questa verità va limitata alle grandi lesioni ed ai casi di morte, essendo appieno dimostrato da una esperienza trentennale di applicazione della legge che le piccole lesioni e molte di quelle oculari sono anzi *supervalutate*.

Queste considerazioni, ed altre analoghe che potrebbero farsi, non sono però sfuggite al Carnelutti, che, quasi prospettandole, afferma bastare l'*equilibrio* giuridico « per escludere il concetto di privilegio e la conseguente interpretazione restrittiva ».

E sia pure: ma ammesso che la legge infortuni posi su un principio di diritto, e che di questo principio di diritto debbasi indagare la ampiezza interpretativa, come si potrà convenire col Fadda, citato dal nostro autore, là dove afferma che possono esservi « istituti singolari che una legislazione tratta col massimo favore, ed in tal caso è certo che la missione dell'interprete è di secondare la tendenza legislativa e nel dubbio deve rispondere per allargare, piuttosto che per restringere il campo di questi istituti »?

A noi sembra che codesti « istituti singolari » odorino un po' troppo di legge eccezionale, e che quel « massimo favore » sappia fortemente di privilegio, sì da far rientrare i concetti prima esclusi: e, soprattutto, che una siffatta ampiezza di interpretazione estensiva « a cui non dovrebbe negarsi il favore della nostra opera di interpreti » (4) turbi profondamente

---

(1) Op. cit. pag. 31.

(2) La sola Cassa Nazionale Infortuni introita circa centocinquanta milioni di premi. (Anno 1927, L. 156.505.834,48).

(3) La colpa dell'industriale non ha che una esigua importanza nelle statistiche sulle cause dei sinistri.

(4) Carnelutti: op. cit. pag. 32.

il faticoso equilibrio — sia pur solamente giuridico — cui prima si è fatto cenno.

Ben è vero che il Carnelutti, con la solita acutezza, a meglio dimostrare la vitalità della corrente giuridica che ha originato la legge, studia questa in rapporto al nuovo principio della responsabilità senza colpa, alla legislazione industriale ed al sistema della assicurazione operaia, per lumeggiare la forza irresistibile della nuova coscienza giuridica che porterebbe a segnare la traccia pel legislatore venturo; ben è vero che egli, pur non potendo negare « l'indole derogatoria della legge di fronte al diritto comune » (1) afferma che l'interprete deve indagarne « l'intimo significato in rapporto alla tendenza del suo tempo » ma è altrettanto vero, od almeno sembra a noi, che tali considerazioni sono più che altro criteri de lege ferenda, e che attraverso ad esse sfuma il concetto e l'ufficio dell'interprete per far luogo a quello del creatore della nuova norma.

Le tendenze del tempo, quando vogliono operare immediatamente sulle norme del diritto positivo, non sono quasi mai buone consigliere di giustizia e se ai sentimentalismi di ogni genere, umanitari o politici, possono sfuggire giuristi severi, assorti ad ascoltare le voci del diritto avvenire, mal potranno sottrarsi interpreti più modesti, che quelle voci potran credere di udire anche nell'incomposto tumulto degli interessi più violentemente urlati (2).

Il Carnelutti cita un ammonimento dell'On. Rossi Milano, e si augura che sia ricordato (3).

Orbene, a noi sembra che da quelle parole si possano trarre anche conclusioni diverse, ed un altro augurio.

---

(1) Op. cit. pag. 45.

(2) E questo è fatto palese — se non andiamo errati — anche e specialmente dalle varie sentenze che il Carnelutti è andato annotando, senza risparmiar le critiche a quei magistrati che si abbandonavano a preconcetti estensivi, od a considerazioni di mero pietismo.

Abbiamo già ricordato la vivace nota «Un infortunio della Cassazione Unica in tema di infortuni sul lavoro» ma merita di essere richiamato inoltre l'altra più recente «Contraddizioni ed approssimazioni nella giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro» (Rivista di Diritto Commerciale 1927, 1 - 2, parte seconda, pag. 50 e segg.) sulla quale più ampiamente ritorneremo.

(3) «L'aver stabilito con la maggiore chiarezza il principio fondamentale di questa legge, gioverà ai magistrati nell'applicarla rettamente, perchè essi sapranno che il legislatore avrebbe voluto far di più a favore degli operai, e quindi la interpreteranno con maggiore larghezza; gioverà a noi legislatori perchè, tenendo presente ai nostri occhi la meta luminosa e troppo lontana a cui tendono i nostri sforzi, sapremo di non poterci riposare sospinti dalla lunga e difficile via e muoveremo su questa i nostri passi senza pericolo di deviare o smarrirci».

Nello stato moderno, che ormai si concepisce attraverso il ripudio della vecchia formula « lo Stato per gli individui » e la consacrazione della nuova « gli individui per lo Stato » il legislatore non può e non deve cedere il proprio compito all'interprete; se questo avvenisse alla affermazione dei principii di diritto si giungerebbe attraverso una serie di soluzioni empiriche ispirate al caso singolo, in luogo che alla visione dei bisogni, degli interessi, delle necessità e dei fini superiori.

La tendenza del tempo è una frase pericolosamente ambigua finchè quella tendenza, concretandosi, non batte alle porte del legislatore, e le disserra: e quando è proprio il legislatore a riconoscere le imperfezioni della propria opera e le pressioni dei crescenti bisogni, quelle deve correggere ed a queste adeguare le norme, senza obbligare l'interprete a cercar brancolando principii oscuramente intuiti, che si *sarebbero* voluti esprimere, e non si *espressero*. Ricordare ai magistrati che il legislatore *avrebbe* voluto far di più a favore degli operai (e la parola favore suona stranamente in una discussione di diritto) potrebbe anche voler dire che la legge non va interpretata estensivamente, perchè quel di più che non si fece non lo si fece per una serie di considerazioni, che, vagliate, indussero il legislatore a non varcare determinati limiti: potrebbe voler dire, cioè, che il legislatore non ritenne la coscienza giuridica del suo popolo e del suo tempo sufficientemente matura per il ripudio dei vecchi principii saldamente radicati e per la creazione improvvisa di istituti nuovi.

Se questo fosse, l'augurio dovrebbe formularsi non perchè il magistrato accedesse a criteri di favore, ma perchè il legislatore rivedesse e compisse la sua opera, adeguando la legge al processo dell'evoluzione giuridica, adattante o creante le formule per i nuovi bisogni.

Si badi: noi non intendiamo certo, avanzando i cennati dubbii, ripudiare sic et simpliciter quei criteri di interpretazione della legge che più sono apparsi fondati: ma semplicemente distinguere fra interpretazione (o, meglio, elaborazione) *dottrinale* e *giurisprudenziale*.

La prima, come avente basa scientifica ed avente per fine l'armonica costruzione di un sistema, può e deve tener presenti gli esposti criterii estensivi, e preparare, assecondando le tendenze del tempo e guidandole e temperandole, il terreno per le norme che verranno; mentre la seconda, assolvendo, con fini pratici, un bisogno universale come quello della giustizia, non può precorrere il diritto costituendo se non attraverso una serie di variatissimi esperimenti — che qualche volta potrebbero anche essere in corpore vili — e che avrebbero per risultato, sotto colore di seguire costantemente il diritto in formazione, di distruggere il diritto

formato: cioè quella certezza — sia pure relativa — della norma obbiettiva che è la maggior garanzia di giustizia.

3. — Premessi i criteri sommariamente esposti sulla interpretazione della legge infortuni, è compito nostro specifico scendere all'esame delle decisioni giurisprudenziali più recenti e notevoli nella soggetta materia.

Molte speranze erano state risposte — abolite con felice e coraggioso provvedimento le vecchie Cassazioni territoriali — nella unificata Corte Suprema, che ai suoi arresti avrebbe dovuto dare quell'unità di indirizzo che, oltre ad essere subbiettivamente per le parti contendenti una delle maggiori garanzie di giustizia, è segno precipuo — crediamo — della dignità della funzione giurisdizionale.

Per contro, riteniamo che la Corte Suprema, per quanto ha tratto alla nostra materia, abbia deluso le aspettative dei più, e con massime che rappresentano un vero e proprio regresso interpretativo, e con giudicati fra loro assolutamente contraddittorii.

Nè è a dirsi che la Cassazione segua questo o quel criterio di interpretazione della legge, ed al prescelto uniformi i propri responsi: chè anzi si passa — in merito alle stesse questioni di diritto — da massime che sembrano dettate da un rigore talora eccessivo ad altre evidentemente ispirate a criterii di mero favore; «favore» in senso tecnico, naturalmente. Il che è tanto più strano in quanto opinioni dottrinali che invocavano una più razionale ed armonica interpretazione della legge hanno trovato, nello stesso tempo, il meritato accoglimento, dando così l'impressione che le sentenze, più che l'elaborato del Supremo Collegio, esprimano spesso soltanto la personale convinzione degli estensori di quelle (1).

Come è logico, le oscillazioni del Supremo Collegio hanno prodotto il loro effetto sulle magistrature minori, con la conseguenza che per le più gravi e controverse questioni aventi la loro radice nella legge in esame non può mai dirsi quale sia (e talora se vi sia) un orientamento giurisprudenziale prevalente, dato il frequente contraddirsi delle massime e la mancanza di saldi principii direttivi, trovanti il loro posto in una completa ed armonica costruzione del rapporto giuridico interpretando.

Queste parole potranno forse apparire gravi, specie a confronto di quelle che si vanno scrivendo nelle riviste edite non a scopo scientifico ma per sostener questa o quella corrente interpretativa, non avere certo di plauso anche ad una giurisprudenza che fu, recentemente, chiamata

---

(1) Vedi anche Carnelutti, cit. nota in Riv. Dir. Commerciale 1926, II, 15.

« grossolana » (1), ma trovano la loro giustificazione piena ed intera nel pensiero dei giuristi (2), e nella forza invincibile dei fatti (3). E un esame anche sintetico della giurisprudenza più recente toglierà ogni sapore di audacia alle nostre affermazioni, che, del resto, nascono precipuamente dal rispetto per la Corte Suprema e dal desiderio che i suoi arresti siano sempre degni di quell'amore di giustizia che è negli intendimenti suoi, e dell'aspettativa di quanti al Supremo Consesso si rivolgono per la tutela del diritto.

Sui limiti di applicazione della legge è stato sempre ampio il dibattito, e pertanto non è mai mancata un'ampia messe di decisioni giurisprudenziali: è rimasto però incerto e contraddittorio (non in dottrina) (4), il concetto giuridico di operaio, a fissare il quale non abbiamo che un numero relativamente ristretto di sentenze.

Alcune di queste non possono essere lasciate passare senza un qualche commento.

La Cassazione, con giudicati 4 giugno 1927 (5) e 1 luglio 1927 (6) si è occupata ex professo della questione, suscitando le lodi del Gentile, affrettatosi a scrivere che « ..... La Corte Suprema ci offre due decisioni direttive sulla nota questione dei carrettieri, con le quali essa va frustrando il recente e talora fortunato tentativo di dar veste di imprenditori a semplici carrettieri addetti al trasporto dei materiali delle cave e delle

---

(1) V. Carnelutti, Riv. Diritto Commerciale, 1927, 1 - 2, pag. 51 segg. in nota già citata.

(2) « Così la legge, nella applicazione, è addirittura deviata e disalveata, portata a conseguenze, che certamente il legislatore non volle e che, probabilmente, il giudice non sospetta.

L'altra volta, commentando su queste stesse pagine, la sentenza 7 Ottobre 1924 della Corte Suprema, ho detto che, probabilmente, si tratta di una *distrazione*. Chi ha trovato la censura troppo vivace, non s'è accorto, che dopo tutto, io facevo dell'ottimismo. Infatti, ci sono dei peccati, in confronto coi quali la distrazione merita di essere punita col purgatorio. Lo studio di queste sentenze comincia a farmi diventare meno ottimista » (Carnelutti, *ivi*).

(3) Mentre stavamo scrivendo queste note, abbiamo appreso dalla Stampa la istituzione di un « Ufficio ruoli » presso la Corte Suprema, allo scopo di *segnalare* ai magistrati delle varie sezioni i *precedenti giurisprudenziali* in merito alle cause spedite per sentenza.

(4) Carnelutti, *op. cit.* I, pag. 59 e segg. *Rameri*, Gli infortuni sul lavoro, pag. 572 e segg. *Pateri*, Gli Infortuni sul lavoro, pag. 39 e sgg. 172 e segg. *Cocito*, Commento, pag. 61 e segg. *Agnelli*, Commento, pag. 58 e segg. *Sachet*, Traité théor. et prat. de la legis. sur les acc. du travail, I, pag. 130 ecc.

(5) Re contro « S. A. Vendita appartamenti » e Infranti, in Rivista Critica 1927 pag. 354.

(6) « S. A. Infortuni » contro Lolli e Spogni, *ivi*, pag. 357. V. anche Petrone, decisioni notevoli ecc. in Rivista delle Assicurazioni, 1927, pag. 512 e segg. e Rassegna della Previdenza Sociale, 1927, XI, pag. 64, nonché il Diritto del Lavoro, 1927, pag. 839, con una buona nota di Giovanni Miraldi.

costruzioni, ridonando ad essi — modesti prenditori di lavoro — tutta la provvida protezione della legge infortuni » (1).

Vediamo se quelle lodi siano meritate.

Nella prima sentenza, racchiusa in una motivazione quanto mai scheletrica, la Corte si è limitata a sancire che il carrettiere, anche quando lavori con carro e cavallo proprio, e sia retribuito a cottimo, deve considerarsi operaio ai sensi della legge infortuni, anzichè imprenditore, giacchè è « *intuitivo* » che il carretto ed il cavallo costituiscono « *semplicemente gli strumenti del suo lavoro* ».

Nella seconda, si è andati ancora più oltre, affermando che, quand'anche il carrettiere assuma e retribuisca operai, e, con quelli, lavori con rotabili e quadrupedi proprii, non per questo acquista la figura di conductor operis « come si argomenta dall'art. 28 della legge infortuni ».

Più tacitiani di così i magistrati della Suprema Corte non potevano essere, tanto che, nel desiderio di sbarazzarsi con poche e brevi parole di una gravissima questione di diritto, hanno persino dimenticato di..... cassare la Cassazione, vecchia e nuova. Eppure i giudicati che le sentenze in esame hanno ripudiato, meritavano, in sè e pei commenti che provocarono, una qualche menzione. La Cassazione Fiorentina (2) aveva deciso che « i carrettieri che per proprio conto e senza stabile occupazione presso un imprenditore assumono un trasporto con carretto e cavalli di loro proprietà, devono essere considerati, agli effetti della legge sugli infortuni, non come operai ma come piccoli imprenditori » ed allo stesso avviso aveva acceduto la medesima Corte Suprema, con sentenza 29 Ottobre 1926 (3) insegnante che non ricorre l'obbligo di assicurazione pel carrettiere - proprietario che svolge la propria opera in regime di quasi completa autonomia.

Quali ragioni ha addotto ora la Corte per giustificare il capovolgimento della propria giurisprudenza ed il distacco dalla dottrina assolutamente dominante? (4). In una delle sentenza (Re c. Infranti ed altri) si

---

(1) Gentile, La questione dei carrettieri ecc. in Rivista Critica 1927, pag. 354.

(2) 27 giugno 1910, V. Riv. di Diritto Pubblico, 1910, pag. 556, con nota sostanzialmente adesiva del Carnelutti.

(3) La Settimana della Cassazione, 1926, 1032. Vedi anche la già citata nota del Miraldi.

(4) V. Carnelutti, op. cit. I, 57 e segg. Agnelli, op. cit. (II edizione) pag. 64 e segg. Attalia, l'Assicurazione dei carrettieri, G. I., 1910, I, 1, 8. Gentile, la questione dei carrettieri e la locatio operis, in Riv. Critica cit. parla di una *dottrina* che sarebbe favorevole alle tesi da lui sostenute; ma dobbiamo confessare di non conoscerla, e di non averne potuto ricercare le fonti, per assoluta mancanza di indicazioni in proposito.

legge testualmente che « la censura contenuta nel primo motivo è inattendibile, come che resistita dall'incensurabile giudizio di fatto con cui la Corte ritenne che il Guzzetti dovesse considerarsi operaio..... Tale affermazione, del resto, è corretta anche in diritto, perocchè la legge stessa del 31 gennaio 1904 nell'art. 2 sancisce che agli effetti di essa è considerato come operaio chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione. Orbene, che il Guzzetti nel caso in esame versasse in tali condizioni non è a dubitare..... E se è così, a torto la Ditta vuole riscontrare nel Guzzetti la figura dell'imprenditore per il fatto che lavorava con carretto e con cavallo proprio e veniva pagato a cottimo, giacché è intuitivo, invece, che il carretto ed il cavallo costituivano semplicemente gli stromenti del suo lavoro e la remunerazione stabilita a cottimo, anzichè in misura fissa giornaliera, oltre a non conferirgli alcuna autonomia, rappresentava il suo salario come operaio e il corrispettivo per l'impiego del carretto e del cavallo ».

A parte lo stupore che può destare (od almeno che ha destato in noi) l'affermazione che lo sceverare il concetto della *locatio operarum* da quello della *locatio operis* sia giudizio *di fatto* incensurabile in sede di cassazione, il richiamo all'art. 2 della legge è perfettamente irrilevante, in quanto tale articolo per essere applicabile presuppone proprio l'esistenza di quello che dovevasi dimostrare, e cioè di un vero contratto di *locatio - conductio operarum*. Dunque, i concetti posti dalla Cassazione a base della propria massima si riducono a due: a) carretto e cavallo sono semplici strumenti di lavoro, b) la remunerazione a cottimo non conferisce autonomia alcuna e non è altro che un salario aumentato dal corrispettivo per la prestazione del rotabile e del quadrupede.

Ma che possano definirsi « strumenti di lavoro » mobili di rilevante valore (come i carri da trasporto) e persino animali, di valore pur notevole, come i cavalli, non è facile dimostrare, soprattutto pel logico affacciarsi alla mente del concetto di impresa; comunque, ci sembra assolutamente errato l'accenno fatto al concetto di autonomia, ed il richiamo al salario.

L'autonomia va ricercata nello svolgimento del lavoro e nell'assunzione del rischio ad esso relativo: ora non è possibile negare che il rischio del trasporto stava a carico del carrettiere, gravando su di lui le responsabilità tutte che a tutti i vettori incombono. Dire poi che il prezzo che il vettore percepiva non era altro che *salario* è dimenticare che esso conglobava in sè non solo e non tanto il corrispettivo del lavoro, ma anche il *frutto* del

capitale impiegato nell'acquisto del carro e del cavallo, frutto che, volere o no, è un utile di gestione, e non semplicemente un quid che integri lo scambio della merce lavoro con quella salario.

Il Miraldi, commentando nella citata nota la sentenza in esame, opina che nella fattispecie la Corte abbia deciso rettamente, pur eccedendo nel formulare una massima di carattere generale, e la Corte avrebbe bene giudicato, a suo dire, versandosi in tema « di assunzione continuativa in servizio ».

Anzitutto tale estremo non ci sembra risultare; ma, quand'anche fosse pacifico, non sarebbe tale da avere una influenza decisiva sulla questione. La legge (art. 2) non distingue fra operai permanenti ed avventizi, e quindi non richiede, ad integrare la figura giuridica dell'operaio, il requisito della stabilità: non è dunque con questo concetto che bisogna operare per valutare la sentenza, ma sibbene con quello della assunzione del rischio del lavoro, per vedere se siasi promesso l'opus, il risultato, oppure l'energia.

Ora, non essendo possibile negare che i carrettieri siano vettori, e che i vettori promettano non la loro forza fisica ma il trasporto, e che questo trasporto avvenga a loro rischio, deve concludersi che la massima analizzata non ha fatto buon governo della legge (1).

Questo, in fondo, sembra essere anche l'avviso del Petrone (2) che suppone siasi la Corte fondata sull'articolo 11 del regolamento: ma quel testo riguarda semplicemente i criterii da seguirsi per la determinazione del numero degli operai, e pertanto non può recar luce alcuna sul nostro dibattito.

Nè, a sorreggere in una qualche guisa la vacillante tesi della Cassazione, possono giovare le argomentazioni del Gentile, per il quale la locatio operis si distinguerebbe dalla locatio operarum in quanto avrebbe per contenuto « l'obbligazione contrattuale di fornire un opus e cioè il frutto definitivo del lavoro che é prestabilito *non nella sua quantità*, ma nel « suo complesso individuale riguardato come un tutt'uno ». La remunerazione dell'opera sarebbe dunque « stabilita per questo complesso definitivo

---

(1) Si veda per contro, la corretta decisione, in fattispecie quasi identica, della Corte d'Appello di Palermo (12 giugno 1927), in cit. Diritto del Lavoro, pag. 839).

*Massima*: il carrettiere con carro e cavallo proprio che eseguisce trasporti a favore di una Ditta, come anche di altre, non può essere considerato operaio alle dipendenze di essa, venendo a rivestire la figura di « imprenditore di sè stesso ».

Inspirata a quei principi che a noi sembrano errati è invece la sentenza 17 maggio 1927 dell'Appello di Milano, in fattispecie identica, citata dal Petrone nel più volte ricordato studio.

(2) V. citato studio in Rivista Assicurazioni, 1927, pag. 512.

del lavoro e non in ragione della entità quantitativa della prestazione. Quindi non la precarietà del lavoro, non l'impiego di mezzi proprii, non l'indipendenza tecnica dal datore di lavoro; non l'assunzione in proprio di altri operai farebbero uscire dai confini nella *locatio operarum*, avendosi la *locatio operis* solo quando « più sostanziali proprietà » culminino « nella responsabilità contrattuale dell'appaltatore per l'esito finale dell'opus, considerato come una entità unica a sé stante ».

A parte il rebus del « complesso individuale (del lavoro) riguardato come un tutt'uno » e le « più sostanziali proprietà » che distinguerebbero la *locatio operis* dalla *locatio operarum*, proprietà che il Gentile non enumera nè dimostra, non vediamo come, anche ammesso che il concetto di *conductor operis* culmini « nella responsabilità contrattuale dell'appaltatore per l'esito finale dell'opus » si possa operare, con quel concetto così definito, per concludere che i carrettieri sono semplici locatores *operarum*. L'opus, nel caso del carrettiere, non è e non può essere altro che il trasporto fatto o assunto: e per questo trasporto non vediamo come possa eliminarsi la responsabilità contrattuale pel buon esito di esso, nè come possa escludersi che il carrettiere (vettore) sopporti, oltre il rischio contrattuale, anche l'alea inerente all'impiego di capitali che egli ha fatto per attrezzare la sua, pure quanto si voglia modesta, impresa di trasporti.

Ma che la Cassazione abbia operato con concetti palesemente erronei si rileva soprattutto dalla seconda sentenza (1 luglio 1927) che è giunta ad escludere la *conductio operis* anche quando il cosiddetto carrettiere abbia vari dipendenti, che lavorino con carri e cavalli tutti di sua proprietà. La Corte ha richiamato l'art. 28 del regolamento, ed il Gentile il concetto della « eccitazione della produzione quantitativa del lavoro » e l'art. 10 del regolamento; ma nè l'una né l'altro, per forzare attraverso la semplicistica tesi del cottimo l'interpretazione della legge, hanno tenuto presente il concetto economico giuridico di impresa (1).

Il carrettiere che — pur lavorando — interpone se stesso fra il datore e gli altri esecutori del lavoro, che trovansi alle sue dipendenze, lucra la differenza fra la spesa effettiva (salari, costo dei foraggi, interessi dei capitali impiegati, consumo dei carri e deprezzamento dei quadrupedi) ed il prezzo convenuto per l'opera, e pertanto, data anche l'entità economica

---

(1) V. Carnelutti, il concetto di impresa nella legge infortuni (Riv. di diritto Pubblico, 1909, II, 15).

della sua organizzazione, specula sul lavoro dei dipendenti, sui capitali e sugli attrezzi occorrenti (1).

Ora, chiamare questa attrezzatura tipicamente industriale una semplice « eccitazione quantitativa del lavoro » è celare la realtà, che di sè informa l'apprezzamento giuridico, in un velo di vane parole.

Quando vi è un apporto di capitale (e soprattutto notevole) non è possibile escludere l'elemento dell'alea insito in ogni forma di speculazione che si origini e si alimenti con un contributo pecuniario, e questo apporto *qualitativamente* discrimina, senza possibilità di dubbio, l'imprenditore dall'operaio.

Del resto, la Corte Suprema (e proprio quella seconda sezione dalla quale era uscita la sentenza 1 luglio 1927 che maggiormente abbiamo criticato) si è affrettata a mutar indirizzo, come è fatto palese dalla decisione in causa Montanari - Eletti (21 dicembre 1927) (2) insegnante che « chi con carro e bestie proprie attende saltuariamente al trasporto delle materie prime occorrenti ad uno stabilimento industriale per altri stabilimenti e per qualsiasi altra persona che glie ne faccia richiesta, esercita in realtà vera industria di trasporto per proprio conto e non può ritenersi addetto singolarmente a nessuna delle varie industrie per le quali eseguisce il trasporto; la stessa varietà e molteplicità di rapporti che costui contrae spesso elimina quella unicità di relazione e dipendenza che la legge richiede ai fini dell'assicurazione ».

Si è detto (3) che « non può certo sfuggire la differenza sostanziale che rettamente la Suprema Corte ha rilevato » tra le specie prese in esame nel giudicato in oggetto ed in quello del 1 luglio 1927. In quest'ultimo caso predominerebbe il carattere di dipendenza da un'unica impresa « nelle prestazioni d'opera del carettiere proprietario » mentre in quello che siamo esaminando il carattere dell'autonomia.

Ma dimostrato — come crediamo di aver fatto — che devesi aver riguardo non ai concetti di dipendenza o di autonomia, ma alla promessa dell'energia lavoro o dell'opus, con tutte le conseguenze che sono il presupposto e la derivazione necessaria dell'una o dell'altra, non vi è diversità di specie, sibbene contraddizione di massime.

---

(1) V. sentenza 10 giugno 1927 Trib. Como; in *Diritto del Lavoro*, 1927 pag. 1184. V. anche Appello Genova, 25 settembre 1923, in *Giurisprudenza del Lavoro*, 1924, pag. 219.

(2) *Rassegna della Prev. Sociale* 1928, I, pag. 64.

(3) *Ivi*, pag. 63, in nota.

Noi non siamo certo entusiasti della motivazione dell'ultima pronuncia della Corte, che, in sostanza, si impernia su un supposto significato specifico della parola « addetto » contenuta nell'art. 1 della legge (1), e ben più volentieri avremmo veduto il Supremo Consesso operare coi concetti giuridici della locatio operis e dell'impresa, ma non possiamo non riconoscere che la segnalata sentenza ritorna ad una interpretazione della legge più conforme ai principii.

Sempre in relazione al concetto giuridico di operaio a sensi della legge infortuni, dobbiamo ora occuparci di due altre sentenze, per quanto ci consta inedite, che hanno deciso su di una questione forse mai presentatasi all'attenzione dell'interprete.

La fattispecie era la seguente: il proprietario - conduttore di un fondo rustico avea commesso ad un esercente di macchine agricole la decanapulazione del quantitativo di canapa prodotto nel fondo stesso, pattuendo il corrispettivo per l'impiego delle macchine. Queste erano state poste nell'aia del podere, ed avean cominciato il loro lavoro, servite, in parte, dal personale tecnico alle dirette dipendenze dell'esercente, ed in parte da una squadra di operai ausiliarii fornita dal Sindacato Braccianti del Comune.

La moglie del proprietario del fondo, volendo partecipare al lavoro, si era avvicinata ad una delle macchine e, afferrata dagli ingranaggi di quella, avea subito una grave lesione, pel cui risarcimento fu convenuto in giudizio tanto l'Istituto assicuratore, quanto l'esercente le macchine.

Il Trib. di Bologna, con sentenza 4 - 10 giugno 1926 (2) ritenne che all'attrice non potesse attribuirsi la qualità di operaia a sensi della legge sugli infortuni industriali, e ne respinse le domande. Dell'istesso avviso fu la Corte bolognese, che con decisione 12 - 15 luglio 1927 (3) confermò in ogni sua parte la pronuncia dei primi giudici.

Le due sentenze ci sembrano corrette.

Non bisogna dimenticare che, nel diritto nostro, quello che è risarcibile non è il sinistro in sè, come evento lesivo avulso dalle condizioni e dalle modalità del lavoro, proiettato fuori della sfera in cui il legislatore lo ha voluto circoscrivere, agli effetti della indennità, per un

---

(1) V. in proposito la già citata nota del Canelutti in Riv. di Diritto Pubblico, 1910, pag. 556.

(2) Magagnoli contro Sindacato Emiliano e Ditta Bonzagni, sez. 1.<sup>o</sup> estensore Murgia.

(3) Sezione II, estensore Guidoni.

complesso di ragioni che si dissero anche sociali e politiche, ma che a noi sembrano solo giuridiche, ma il sinistro in rapporto alle qualità dei soggetti attivi e passivi dell'assicurazione obbligatoria.

Il diritto non si occupa di tutti gli stati di fatto: ma di quelli che mano a mano, a seconda dello svolgersi del processo legislativo, cadono sotto il suo impero perchè ritenuti suscettibili di predeterminate conseguenze giuridiche. Il diritto nostro non ha sanzionato la risarcibilità di tutti i danni, ma di taluni soltanto: nella specie, delle lesioni che possono diminuire la capacità di lavoro (*e cioè il potere di acquisto del salario*) degli operai. Ma operaio è solo, nel diritto nostro, colui il quale per le forme ed i rapporti in cui si concreta la sua attività, rientra nello schema precostituito dal legislatore, che ha inteso fissare solo per determinate categorie, nella visione di un superiore interesse collettivo e nella necessità di una armonica costruzione di principii nuovi, alcune forme di provvidenze che possono apparire di favore, ma che in realtà hanno alla loro radice tutti i motivi di equità e di proporzione che determinano il diritto.

Il che è tanto vero che la legge infortuni fu reclamata e concessa « come un beneficio per i *salariati* lavoratori per virtù di contratto e verso *mercede* » (1) e non da altri o per altri.

Chi aveva bisogno della tutela della legge, e chi la legge ha voluto tutelare, è « *quegli che aliena a forfait la sua forza di lavoro e scambia una mercede fissa contro l'alea del risultato e ha bisogno di essere indennizzato per l'infortunio che lo coglie proprio in quanto e perchè il forfait della mercede non basta a coprirlo del rischio relativo* » (2).

La rapida corsa all'industrializzazione del secolo XIX aveva portato alla ribalta economica e sociale, prima ancora che a quella politica, masse immani di lavoratori, i cui bisogni non potevano soddisfarsi che nello scambio della merce lavoro con la merce denaro.

Ora l'equilibrio dello scambio veniva rotto quando diminuiva (o era annullata) la forza lavoro, in seguito all'avverarsi di uno dei molteplici rischi che l'industria crea: concretandosi quella riduzione nella minorata (o soppressa) capacità di acquisto del salario, il danno esige una riparazione, il cui costo non poteva confondersi coi costi di produzione dell'industria stessa.

Ma il danno, allora, diveniva riparabile solo in quanto vi fosse nell'occasione del suo avverarsi il presupposto giuridico del risarcimento;

---

(1) V. Carnelutti, op. cit. I, pag. 59 e segg.

(2) Carnelutti, *ivi*.

cioè la mercede contrattuale, non più acquistabile nella misura di prima. Il danno, infatti, nella soggetta materia, non è la lesione somatica, ma la scomparsa o la riduzione del salario. Coloro che non contrattano la loro forza nel mercato del lavoro, niun risarcimento possono pretendere, perchè non possono perdere nulla, nulla prima ritraendo dallo scambio della merce forza con quella denaro. Se questi principii sono — come ci sembrano — indiscutibili, l'attrice nelle cause in esame non aveva alcuno dei requisiti giuridici per farsi attribuire la qualità di operaia, e pertanto dei commentatori obbiettivi non possono che consentire con le pronuncie dei giudici.

4. — Un largo esame critico meritano ora le decisioni che illustrano i concetti della « causa violenta in occasione del lavoro ». Qui, specialmente, le contraddizioni giurisprudenziali sono gravissime e talora inspiegabili: onde l'opera dell'osservatore è resa, ad un tempo, più importante e più grave. Per quanto ha tratto in particolar modo alla causa violenta la Cassazione del Regno ci offre una serie di giudicati la cui attenta disamina non può non lasciare perplessi, sia in ordine ai principii giuridici che a quelli scientifici in essi affermati.

Con sentenza 9 - 27 maggio 1927 (1) la Corte Suprema ritenne che un colpo di sole ben può essere considerato causa violenta in occasione di lavoro. L'affermazione, allo stato della scienza medico - legale potrebbe anche essere logica: ma comunque un qualche rilievo meritano le due massime che potevano trarsi, ed effettivamente si sono tratte, dal ragionamento della Corte (2).

La prima è la seguente: la morte per insolazione è infortunio sul lavoro anche quando sia avvenuta in concorso con le condizioni patologiche preesistenti dell'operaio. Ora, nella specie, la necropsopia aveva constatato nel defunto esiti di pleurite, di arteriosclerosi, di nefrite cronica interstiziale e di ipertrofia cardiaca: « Un complesso, come si vede, più che sufficiente a spiegare una morte naturale e spontanea » (3). Ma, a prescindere dalla specie, è la massima che non ci sembra corretta, in quantochè, se proprio non tende, contribuisce ad assorbire nelle concause vere e proprie

---

(1) Cassa Nazionale contro Di Bartolo, Riv. delle Assicurazioni, 1927 pag. 410, con nota del prof. Cazzaniga. V. anche Riv. Critica, 1927, pag. 390.

(2) Cit. Riv. Critica, pag. 390 - 391.

(3) Cazzaniga, in nota sopracitata.

le cosiddette concause spurie ed anche i concetti, che è necessario tener distinti, di violenza della causa e violenza dell'effetto.

La discussione ci porterebbe lontano, fuori del nostro campo, e basterà aver accennato alla questione, per rimandare ai trattati del Borri, del Perrando, del Ciampolini, ecc.

La seconda massima — in stretta correlazione con la prima — vorrebbe insegnare che l'efficienza della causa violenta va accertata in rapporto al grado di resistenza organica dell'infortunato; il che a prescindere dalle considerazioni che si possono derivare dalla fattispecie, porterebbe alla conclusione che la violenza della causa dovrebbe essere considerata, anzi, misurata, dalla violenza dell'effetto, e non obbiettivamente (1)! Si noti poi che la stessa Corte, stessa sezione (2), aveva prima negato carattere di causa violenta ai bruschi squilibri di temperatura che avevano portato a morte un fuochista navale, il che, giudicando superficialiter, porterebbe a far ritenere che il calore è causa violenta solo quando è in eccesso (insolazione) e non in difetto (bronco - polmonite) (3)! Esaminando a fondo la seconda sentenza, ci si accorge invece che la Corte ha premesso esser giudizio di fatto incensurabile in cassazione l'aver ritenuto che la morte di un fuochista è dovuta ad antracosi, malattia professionale, anzichè a bronco polmonite, e solo dopo questa premessa ha osservato che, del resto, neanche nella bronco - polmonite contratta per gli sbalzi di temperatura passando di inverno dai locali delle macchine all'aperto si potrebbe ravvisare la causa violenta.

---

(1) Scrive ottimamente il Cazzaniga (V. sopra) «Ciò che merita di essere rilevato è il principio di ordine generale contenuto nel dispositivo della sentenza, e cioè che in tema di insolazione» non è la temperatura che bisogna scandagliare, ma accertare se fu essa a produrre il colpo di sole che determinò la congestione cerebrale e la morte dell'operaio. «Qui ci sembra che la Suprema Corte trascuri una esigenza fondamentale e cioè che per accertare la ricorrenza di un evento non si possa trascurare il vedere se si siano verificate le condizioni capaci di determinarlo. La quale cosa nel caso dell'insolazione tanto più è necessaria in quanto che il quadro anatomico - patologico prodotto da questo accidente è ben lungi dall'essere caratteristico. Mancando alterazioni specifiche è naturale dunque che alla diagnosi di causa mortis si addivenga utilizzando tutti gli elementi positivi e negativi di cui si disponga e non è giusto escludere a priori ogni indagine sulle condizioni metereologiche quando si sa che proprio esse costituiscono la causa principale dell'insolazione».

(2) 15 Ottobre - 3 novembre 1926, Rome contro Sindacato Gente di Mare, Diritto del Lavoro, 1927, pag. 121; Riv. delle Ass. 1927, 412 (con nota del prof. Cazzaniga) Rassegna della Previdenza, 1927, VI, 45; Riv. Critica 1927, I, 11, con nota del prof. Roberto Magnanini.

(3) V. la cit. nota del Cazzaniga.

Si è detto, richiamando il Carnelutti (1) che la decisione in esame « è indubbiamente conforme ai principii di infortunistica » perchè « come v'ha una moltitudine di cause violente, cui non sussegue l'effetto immediato, viceversa non è difficile immaginare frequenti ipotesi di morte o lesione repentina, cui manca però affatto la violenza della causa. Così avviene nell'ipotesi di crisi di malattia professionale. La lesione si manifesta d'un tratto, con tutti i caratteri della repentinità; ma la sua causa si diluisce in una serie di momenti pregiudizievole, protratti spesso per anni interi, dei quali l'ultimo determina la lesione per un fenomeno, che si esprime nel motto volgare della goccia d'acqua che fa traboccare il vaso ».

Ora, dato che nella specie trattavasi di antracosi, la prima parte della massima è ineccepibile, e calzante il richiamo al Carnelutti (2); ma dal riconoscere questo all'affermare che non può ravvisarsi la causa violenta *neppure* nella bronco-polmonite contratta in dipendenza degli sbalzi di temperatura cui l'individuo soggiace passando dalla camera delle macchine all'aperto, ci corre, e molto.

Per la Corte « La causa violenta è costituita da quell'elemento straordinario ed impreveduto, che turba repentinamente le normali condizioni del lavoro, agendo sui mezzi e sugli elementi nei quali si svolge, senza che l'operaio possa apprestarvi difesa, e determinando un male nello organismo di costui. È ovvio che questi caratteri non possono ravvisarsi nell'azione esercitata dalla bassa temperatura di una gelida stagione invernale, a cui si esponga, sia pure per ragioni di lavoro che non abbiano nulla di eccezionale e straordinario, un operaio fuochista, che passi dal locale infuocato dei forni sopra coperta..... Trattasi della azione normale delle ordinarie condizioni atmosferiche del momento; non vi è nulla di straordinario che sopraggiunga repentinamente a turbare l'andamento del lavoro. Trattasi, anzi, di uno di quegli eventi prevedibili e previsti dall'operaio, che im- prende un determinato lavoro, in quanto si immedesima con la specialità del lavoro stesso, e sono quasi inevitabili.....» È dunque « professionale qualsiasi infermità che, senza causa violenta, possa all'operaio incogliere per la speciale natura del lavoro ».

Come si è accennato, questa decisione non ha avuto, nel suo complesso, soverchi consensi.

---

(1) Cit. nota nel Diritto del Lavoro, 1927, pag. 121.

(2) Op. cit. I, pag. 154.

Il Cazzaziga ed il Magnanimità (1) rilevano in sostanza che anche nel caso dell'insolazione trattavasi « dell'azione normale delle ordinarie condizioni atmosferiche del momento » e che la contraddizione tra la ratio dei due giudicati non può eliminarsi « se non assimilando, come è ragionevole assimilare, l'una causa all'altra (calore e freddo) nel senso di riconoscere ad entrambe, sia per il modo di attuarsi e di agire, sia per le circostanze in cui si realizzano, carattere di violenza » (2). E questo perchè la causa violenta si scinderebbe in due fattori distinti: « nel fatto fisico..... individualizzabile e precisabile nel tempo e nello spazio, e nella sua capacità di sviluppare una energia lesiva con tutte le sue conseguenze » (3). Dunque, « se ciò è vero, anche il brusco passaggio da un ambiente soprariscaldato ad un altro freddissimo..... può costituire la causa violenta per lo sviluppo di una bronco-polmonite ».

Premesso che la contraddizione fra le due massime non potrebbe essere più insanabile, a noi sembra, modestamente, che si possa dirimerla solo assurgendo ai principii basilari della soggetta materia, che nessuno dei commendatori citati si è ricordato di richiamare. Che le condizioni atmosferiche costituiscono un rischio generico incombente sulla generalità degli uomini, niuno potrà seriamente negare; ma, in rapporto a determinati individui esercenti dati mestieri, l'ambiente termico può essere giudicato come un rischio generico *aggravato*, anche senza volere farlo assurgere a rischio specifico vero e proprio.

Quel lavoro che costantemente espone, per necessità intrinseca, chi lo compie ai raggi del sole, indubbiamente aggrava, nei confronti dell'operaio, il rischio comune a quanti, pur dovendosi per necessità naturale assoggettare al calore, non sono costretti a subirlo in determinate posizioni (operaio di salina, scalpellino, mietitore ecc.) e possono di quando in quando cercare rifugio in zona d'ombra e di frescura, avendo comunque e sempre una piena libertà di movimenti protettivi; orbene, quando la temperatura abbia raggiunto un grado tale da poter essere capace, in sè, di determinare fatti di insolazione, negare il carattere di aggravamento del rischio generico ad un fattore termico di tale imponenza è identificare il concetto di causa violenta con quello meccanico di trauma, e restringere arbitrariamente la portata della legge che ha voluto considerare anche la possibilità di altri interventi lesivi, nell'ambito dell'accolto principio del

---

(1) V. note citate.

(2) Cazzaniga.

(3) Magnanimità.

rischio professionale. Correlativamente, quel lavoro che costringe in un ambiente surriscaldato, dato che non è concepibile che un fuochista viva, anche nelle ore di riposo, nelle profondità della stiva, per i repentini sbalzi di temperatura aggrava il rischio indubbiamente generico del gelo; e quando lo squilibrio sia tale, in sè, da rendere possibili fatti bronco-polmonari, chiamare malattia professionale la infermità che al fuochista possa incogliere è togliere valore all'azione repentina di eventi lesivi che nulla hanno di ripugnante al concetto della causa violenta.

Nè vale dire che sifatti eventi siano prevedibili e previsti, quando poi si aggiunge che sono inevitabili: perchè, se sono inevitabili, richiamano proprio quel fatale *damnum* che è alle radici della risarcibilità.

Ambedue le massime, dunque, peccano, ed ambedue in eccesso.

In eccesso la prima, perchè ha negato ogni valore alla distinzione fondamentale fra cause vere e proprie e concause spurie, e perchè soprattutto, ha confuso la violenza della causa con la violenza dell'effetto, giungendo sino a chiamare irrilevante l'indagine sulla forza causante della presunta causa; ma in eccesso anche la seconda, perchè mentre poteva limitarsi a dichiarare la pacifica irrisarcibilità di una constatata malattia professionale, ha voluto anticipare affermazioni per lo meno dubbie sulla natura della causa violenta distruggendo sì le argomentazioni della precedente, ma cadendo in un viluppo di contraddizioni, attraverso una visione soverchiamente meccanicizzata del fatto dell'infortunio, e, forse, attraverso un involontario ritorno della teoria dell'attualità del lavoro (1).

Ma, sempre in tema di causa violenta, altre decisioni si possono e si debbono segnalare.

Con sentenza 20 giugno 1927 (2) la Corte Suprema ritenne avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro la morte di un cameriere di bordo verificatasi per encefalite letargica.

Ora, a prescindere dal dibattito sempre vivo ed aperto della identità o meno di causa violenta e causa virulenta; a prescindere dalla eziologia tutt'altro che certa della encefalite letargica, argomenti questi specifici del campo medico-legale, ci sembra che la pronuncia della Corte non possa esser lasciata passare sotto silenzio per quanto ha tratto alla conclamata occasione di lavoro.

---

(1) V. anche Pisenti, Bronco polmonite a frigore e infortunio, in Riv. Crit. 1927, III, 84.

(2) Riv. delle Ass. 1927, pag. 416, con nota del Prof. Cazzaniga.

Qui il dilemma è molto semplice: o l'encefalite letargica non è una malattia infettiva, ed allora svanisce ogni pur qualsivoglia lato concetto di causa violenta: o è una malattia infettiva, pandemica, ed allora costituisce un puro e semplice rischio generico.

La Corte, risolvendo per suo conto una questione, che per la medicina è ancora insoluta, ha classificato l'encefalite tra le malattie infettive, di conseguenza tra le cause esterne, ed attraverso la formula di identificazione tra causa violenta e virulenta, ha affermato l'estremo della causa violenta, per trovare anche quello dell'occasione di lavoro nel fatto che il cameriere « nel tempo e nel luogo del lavoro..... era stato colpito dalla malattia » dopo aver preso imbarco in un piroscafo che aveva *navigato* nel Mar Nero, lungo le *cui coste* l'encefalite inferiva.

In primo luogo qui il nesso tra causa ed effetto — sia pure mediato ed indiretto — è semplicemente *presuntivo*; in secondo luogo — ed è questa, per noi, la considerazione di maggior rilievo — il rischio generico della encefalite (data come malattia infettiva) non si poteva dire certo aggravato pel fatto che il piroscafo navigasse *lungo le coste* di un territorio ove trovavasi qualche focolare del morbo. Se, per contro, questo avesse inferito a bordo ed il cameriere avesse dovuto continuare il suo servizio, si sarebbe potuto parlare di rischio aggravato, e quindi di occasione di lavoro; perchè allora il sinistrato si sarebbe trovato esposto al pericolo della supposta infezione non già alla stregua di tutti gli altri individui, ma in condizioni di pericolosità speciali, nascenti dall'esser costretto a prestare la sua opera in un ambiente infetto. Nulla invece — nel caso in esame — di tutto questo; e solo un secco ragionamento, rammentante che « è contro lo spirito e la lettera della legge pretendere, oltre la prova del nesso di causalità tra lavoro ed infortunio, anche che l'operaio si sia trovato in condizioni deteriori delle altre persone che si trovavano sul luogo del lavoro ».

Ma è proprio il nesso tra lavoro ed infortunio che non è neppur lontanamente provato quantunque la Corte affermi esser *più che bastevole* la circostanza dell'imbarco su di una nave bordeggiante lungo un litorale infetto per dimostrare che il lavoro è stato *causa* (nemmeno occasione!) dell'infortunio..... Nonostante ogni miglior volontà (impregiudicata sempre la questione della identificazione, o meglio, dell'assorbimento della causa virulenta in quella violenta) noi non riusciamo a veder nella fattispecie, nonchè un rischio specifico, neppur un rischio generico aggravato, e di conseguenza l'estremo « occasione di lavoro » ci sembra totalmente sfuggire. Nè lo concreta il ragionamento della Corte: che anzi l'affermare, come essa fa, che a carico dell'azienda debba stare il rischio specifico, al quale

l'operaio viene a trovarsi esposto a causa del lavoro, dimostra evidentemente che neppur si sospettò che nella fattispecie trattavasi di rischio generico, e che il problema principale da risolvere era quello di veder se codesto rischio generico fosse o no aggravato. Problema ed indagine che, trascurati dalla Cassazione del Regno, avevano per contro suscitato l'attenzione di quella di Torino, in un caso analogo, sul quale avremo occasione di ritornare tra breve (1). Per intanto basti dire che trattavasi di infezione malarica incolta ad un *marinaio* che aveva dovuto, in forza dell'itinerario percorso dalla nave sulla quale erasi imbarcato, *soffermarsi*, per lavori di carico e scarico, in una zona eminentemente malarica: la Corte disse, e disse bene (ogni riserva sempre fatta intorno all'asserita equivalenza di causa violenta e virulenta) che, data la sosta ed il lavoro in territorio infetto, non potea più parlarsi di rischio generico, avendo il lavoro « quanto meno aumentato il rischio, divenuto per tal modo nella sua quantità dipendente dalle condizioni dell'industria » e cioè generico aggravato o specifico indiretto che dir si voglia.

Ma non è chi non veda quale differenza passi dalla *sosta* in un focolare infettivo al *passaggio lungo* le coste di un litorale infetto, soprattutto quando si tenga conto del veicolo *accertato* dell'infezione malarica e della eziologia *presunta* della encefalite.

Sottili questioni, queste, forse: ma non trascurabili, perchè il valore intrinseco di un giudicato consiste, soprattutto, nella forza e nella compiutezza delle argomentazioni che lo sorreggono, e cioè, in ultima analisi, nella efficacia persuasiva di cui è capace (2).

Una tale efficacia ci sembra manchi non solo nella esaminata sentenza, ma anche, e specialmente, in quella 31 luglio 1926, insegnante che « è

---

(1) 31 Ottobre 1921 Ferrovie dello Stato contro Migliani, in *Rass. Previd. Sociale* 1922, V, pag. 58.

(2) Vedasi anche l'ottimo studio del prof. Ranelletti in *Dir. del Lavoro*, 1917, pag. 1275 e segg. La critica della decisione della Cassazione è affidata da questo autore a tre argomenti, in quanto nella fattispecie non si troverebbero gli estremi nè dell'infortunio, nè della causa violenta, nè dell'occasione del lavoro.

Mancherebbe l'estremo « infortunio » e cioè il verificarsi del rischio « fortuito, accidentale, imprevisto, improvviso »; quello « causa violenta » perchè il virus dell'encefalite letargica agisce — come il virus di tutte le malattie infettive acute — « non in modo subitaneo, improvviso, appena penetrato nell'organismo, ma dopo un silenzioso periodo di incubazione, non precisato, ma non inferiore a qualche giorno, e dopo un successivo periodo prodromico di sintomi lievi ». Mancherebbe infine l'occasione di lavoro, trattandosi di rischio generico non aggravato.

causa violenta in occasione di lavoro l'infezione malarica contratta da un ferroviere destinato al servizio dei treni attraverso zone malariche » (1).

La questione della malaria - infortunio è stata magistralmente esaminata dal prof. Diez, il cui studio ci sarà di guida nell'analisi della cennata decisione (2).

I precedenti giurisprudenziali erano in genere contrarii alla tesi accolta dalla Cassazione; infatti la Corte d'Appello di Catania (3) aveva ritenuto che la malaria non può essere considerata infortunio per mancanza dell'estremo « occasione di lavoro » essendo la malattia in più diretta relazione con la località in cui il lavoratore risiede che col lavoro. Il Tribunale di Lucera (4) oltre l'occasione di lavoro, avea escluso anche la causa violenta e la Commissione Centrale per gli infortuni agricoli, pur ammettendo la causa violenta, aveva affermato che « per quanto si possa esser larghi nell'intelligenza dell'occasione di lavoro, sia pure con un qualche sinistro che abbia un legame qualsiasi di dipendenza con gli atti del lavoro, occorre però sempre che il lavoro determini l'esposizione dello operaio all'azione dell'evento atto a produrre una lesione. Nella malaria manca, a differenza di quanto avviene per altre infezioni in cui l'operaio viene a contatto con germi specifici che raramente possono trovarsi fuori dell'ambiente di lavoro (come il carbonchio nel conciatore, e la peste in uno scaricatore di porto) qualsiasi elemento che possa far ritenere che l'infezione fu contratta durante il lavoro, e non in circostanze del tutto estranee, e perciò non si ha la prova del rischio specifico » (15 ottobre 1924, est. Manferoce).

La sentenza già cennata della cassazione Torinese, per aver deciso su di un caso di rischio aggravato, non aveva in sostanza ripudiato i principii informativi delle decisioni citate, ai quali per contro si è ribellata la Cassazione Unica, in una fattispecie che meno di ogni altra prestavasi per una decisione di massima (5).

---

(1) Riv. Ass. 1927, pag. 419, con nota del Cazzaniga.

(2) Prof. Salvatore Diez, Ancora sulla malaria - infortunio, in Rass. Prev. Sociale 1927, IV, V, pag. 25 e segg.

(3) 12 febbraio 1918, Rass. cit. 1919, 388.

(4) Sentenze 4 e 12 novembre 1920, Rass. cit. 1921, VII, 102 e VIII, 96.

(5) Informa il Diez che il ferroviere, in favore della cui vedova si pronunciò la Corte, « risultò all'autopsia morto per endocardite, in seguito ad una infezione precedentemente sofferta a carattere tifico. La Corte d'Appello ammise invece che l'endocardite fosse stata causata da infezione malarica, principalmente pel fatto che un medico ferroviario aveva rilasciato all'inizio della malattia un buono per la somministrazione gratuita di chinino » Rass. cit. pag. 28.

L'avvocatura Generale Erariale, a sostegno del ricorso presentato contro la pronuncia dell'Appello Napoletano, aveva argomentato che :

a) la puntura che produce l'infezione malarica non costituisce la causa violenta di cui all'art. 7 della legge ;

b) l'assoluta impossibilità di determinare il momento in cui l'infezione si contrae rende impossibile la constatazione dell'estremo « occasione di lavoro » ;

c) comunque, il pensiero espresso dal legislatore durante e dopo la discussione della legge dimostra che non si è voluto considerare l'infezione malarica come infortunio.

La Cassazione, premesso che non si dissimulava la gravità delle ragioni poste a fondamento del ricorso, opinò che :

a) nella inoculazione della infezione malarica debbono riscontrarsi gli estremi della causa violenta ;

b) ed altresì quelli dell'occasione di lavoro ;

c) nulla rilevando il fatto che il legislatore non abbia classificato espressamente l'infezione in oggetto tra gli infortuni indennizzabili, in quantochè bastano, per la soluzione della questione, i principii da lui fissati nel testo della legge. Il Gazzaniga, nella ricordata nota, ed il Diez, nulla obbiettarono per quanto ha tratto al riconoscimento della causa violenta ; ma il primo afferma che la questione è ancora aperta in rapporto all'occasione di lavoro, e lamenta la facilità con cui la Suprema Corte « secondando una tendenza anche troppo viva nella nostra magistratura in materia di infortuni, fa larga parte agli *elementi presuntivi* e ammette bastare il fatto del passaggio dell'operaio, a scopo di lavoro, da zona immune a zona infetta, per dimostrare, in caso di contagio, che l'infezione è occasionata dal lavoro stesso » mentre il secondo comincia col combattere — con ragioni che ci sembrano eccellenti — l'opinione della Corte intesa a dimostrare che il legislatore, escludendo dal concetto di infortunio la malaria, abbia voluto lasciare impregiudicata la questione, dato che ancora fervevano nel campo scientifico i dibattiti sull'origine di quella malattia (1).

---

(1) Proprio nel periodo di quelle discussioni — osserva il Diez — e quando fu respinto l'emendamento Nofri, avvennero le scoperte sull'inoculazione della malaria a mezzo delle zanzare ; onde non può parlarsi di « ritegno » o dubbio scientifico del legislatore, anche in quanto a dibattito presero parte malarologi illustri come il Celli ; del resto, l'emendamento fu respinto dalla Camera, che dichiarò di *non voler allargare il sistema dell'assicurazione obbligatoria*.

Comunque, anche a non voler dar peso ai precedenti legislativi, anche a voler ammettere l'estremo della causa violenta, bisognerà andar molto cauti nel constatare quello dell'occasione di lavoro. Per il Diez, le evenienze in cui può verificarsi un rischio lavorativo occasionato *dall'ambiente del lavoro* si possono raggruppare :

1) nella pericolosità dell'ambiente, derivante da condizioni poste in essere *dal genere stesso del lavoro disimpegnato* ;

2) nella pericolosità dell'ambiente non derivante da condizioni causate o necessariamente richieste dal lavoro, *bensì da condizioni di tempo e di luogo in cui questo casualmente si svolge, ma ai cui effetti dannosi le contingenze speciali del mestiere espongono in modo particolare.*

In tutte queste evenienze, deve esistere un elemento etiologico del danno riferibile al lavoro ; quando ciò sia, e si riscontri la concentrazione nel tempo della causa lesiva, può parlarsi di infortunio.

La questione, adunque, si riduce alla proposizione seguente : Può chiamarsi rischio specifico del lavoro quello inerente all'ambiente malarico? La risposta negativa è evidente.

Scrive il Diez : « Quello della malaria non è..... un rischio specifico, diretto o indiretto, del lavoro ; è un rischio generico che per nulla si diversifica da quello cui vanno incontro tutti gli abitanti di una regione quando in essa esistano condizioni, o permanenti o transitorie, di morbilità, o quando su di essa si scatenino catastrofi telluriche o metereologiche.

Solo quando si verificchino determinate circostanze può parlarsi di rischio generico bensì, ma aggravato dal lavoro, e quindi ammettersi con cautela, e con largo spirito interpretativo, l'occasione di lavoro. Quando, a causa esclusiva del lavoro che deve eseguire, e per necessità imprescindibile di esso, l'operaio in una zona malarica sia esposto al rischio in misura *sicuramente* maggiore di un altro cittadino che risieda nella stessa località.

La sentenza della Corte nel riconoscere la qualità di infortunio alla malaria..... non pone condizioni nè restrizioni : essa esige soltanto che un operaio abbia lavorato in una zona ove si *presume* abbia potuto contrarre l'infezione, perchè riconosciuta malarica.

L'infortunio dovrebbe, pertanto, essere ammesso anche nei casi in cui il lavoratore sia originario del luogo malarico o abitualmente ivi dimorante. Come è possibile in questi casi, comunque si voglia allargare il concetto « occasione del lavoro », dimostrare che necessità di lavoro espongano quei cittadini, ed in Italia non sono pochi, ai rischi della malaria ? Come dimostrare che questi individui si espongono al rischio e contraggono l'infezione quando lavorano ? »

La Cassazione, pur non nascondendosi la impossibilità di una prova siffatta, si è affrettata a chiamarla irrilevante; per l'applicazione della legge, dunque non sarebbe necessario stabilire *quando e dove* l'infezione fu contratta, ma basterebbe la *possibilità* che essa fosse stata contratta durante il lavoro; basterebbe la prova per *presunzione* concretantesi nel fatto che l'individuo — non malarico prima — abbia lavorato in zona infetta.

Ora questa tesi potrà anche accogliersi per quelle malattie da causa virulenta « che sono indissolubilmente legate col lavoro e alle quali *all'infuori del lavoro l'individuo non è esposto* » (1) ma non mai per quelle che costituiscono un rischio ambientale generico. L'aggravamento di questo rischio generico potrà portare alla risarcibilità del danno: ma va dimostrato con rigorosi criteri; e non già con semplici presunzioni. L'interprete che voglia scrupolosamente assolvere le proprie funzioni non può e non deve infatti dimenticare che con la promulgazione della legge infortuni si è voluto, non già attuare un sistema di universale risarcimento dei danni, ma riconoscere agli operai il diritto ad indennità predeterminate qualora i rischi *creati* dall'industria si abbattano su di loro. Quello che l'industriale deve sopportare e computare nei propri costi, è il rischio *nascente* dall'esercizio dell'industria, il rischio cioè che è la conseguenza della evoluzione tecnica dei processi di produzione; non già quello che si origina al di fuori, al di sopra e contro di essi, per pure condizioni o necessità naturali. E se è logico e conforme ai principii della legge che nella sfera di risarcibilità, oltre al rischio specifico così inteso, si debba includere anche quella parte del rischio generico che le modalità del lavoro aggravano quantitativamente a danno dell'operaio, è altrettanto conforme ai principii che di questo aggravamento quantitativo venga richiesta ed offerta la più rigorosa delle prove. Rischio generico aggravato vuol dire condizione deteriore dell'operaio nei confronti dei terzi, ma condizione deteriore nascente dalle necessità del lavoro: questa condizione deteriore non può presumersi, ma deve dimostrarsi, quando si vuole che l'industria ne sopporti il peso: ché, presumendola, non si rende giustizia, ma si compie la più facile e la meno meritoria delle beneficenze: quella che si esercita coi denari altrui.

Non tratteremo in questo sommario studio dell'annosa questione dell'ernia - infortunio, perchè soverchiamente medico-legale (2): ci occuperemo

(1) Diez, op. cit. pag. 35.

(2) V. tra gli studi più recenti C. Biondi, Il Problema infortunistico delle ernie inguinali, in Rass. Prev. Suc. 1927, II, 20 e Mori, Del concetto di ernia infortunio nella giurisprudenza Italiana, in Rass. Previd. Sociale 1928, I, pag. 20 e segg.

per contro -- sempre in tema di causa violenta — della sentenza della Cassazione 13 luglio 1927 (1).

Il Supremo Consesso affermò, in quella pronuncia, non essere censurabile in Cassazione il giudizio di fatto con cui la Corte di Merito avea ritenuto doversi attribuire a causa violenta la morte di un operaio che, ricoverato in un pubblico ospedale a seguito della frattura della tibia, ed accomunato con ammalati di polmonite, avea contratto una polmonite crupale, e di quella era morto.

Il caso sarà, quanto si vuole, classico (2) ma la decisione della Corte di Merito, cui la Cassazione esplicitamente aderì, giungendo sino a chiamare *logico* il rapporto tra il trauma e la polmonite, ci sembra meritevole della più severa censura.

E ne diremo brevemente le ragioni.

Il Petrone (3) parlando del giudicato in esame scrive che: « A lume di buon senso la morte sarebbe derivata da degenza in luogo mal disposto: ma ben ponderato il caso, la lesione della tibia aveva avuto occasione nel lavoro, la causa era stata manifestamente violenta, e si sa che *causa causae est causa causati*. Le cause susseguenti alla stessa guisa delle concause e delle cause concomitanti non hanno giuridica rilevanza in tema di infortuni.....». Il Cazzaniga, nella ricordata nota, si limita a dire che il trauma ha costituito una *condictio sine qua non* del decesso.

Cominciamo col dire che questa ultima affermazione non è vera nè scientificamente, nè logicamente, nè giuridicamente.

Non scientificamente, perchè le conseguenze traumatiche della lesione non hanno originato la polmonite, sviluppatasi per cause del tutto *estraneae* ed indipendenti dalla frattura della tibia, che, in sè, si era risolta o stava per risolversi nei modi ed esiti normali a quella specie di lesioni; non logicamente, perchè lo stesso Cazzaniga riconosce che, anzichè di rapporto logico, può parlarsi solo di rapporto concausale indiretto, e comunque perchè niuno oserà affermare che — necessariamente — l'infortunio ha causato la polmonite; non giuridicamente, perchè la legge assicura all'infortunato l'indennità forfetaria di cui ha predeterminato la misura od i criteri in base ai quali quella dovrà valutarsi, e non già i mezzi, i luoghi e le garanzie della cura.

---

(1) Sindacato Porti Marittimi c. Frino, Riv. Assicurazioni, 1927, pag. 425, con nota del Cazzaniga.

(2) V. la citata nota del Cazzaniga, e l'avviso ivi richiamato del Leoncini.

(3) V. il citato studio « Decisioni notevoli ecc. » in Riv. Ass. 1927 pag. 485 e segg.

Se il legislatore, attuando una più larga e complessa forma assicurativa, avesse tassativamente obbligato gli enti che all'assicurazione provvedono non solo a corrispondere gli indennizzi, ma anche ad apprestare i mezzi profilattici, chirurgici e rieducativi per le lesioni del lavoro; o se un determinato ente assicuratore (od un determinato datore di lavoro) avesse predisposto pel raggiungimento di fini rieducativi o filantropici, un ospedale od una infermeria ad hoc, nel quale, *senza facoltà di scelta*, l'infortunato dovesse farsi curare, le nostre censure, forse, non avrebbero fondamento. Ma poichè il legislatore non solo ha voluto lasciare, per quanto ha tratto alle cure mediche e chirurgiche, la più ampia facoltà di elezione al sinistrato, ma anche render impossibili, senza il consenso di quello, interventi chirurgici sia pur diretti a diminuire od annullare l'entità del danno (1) dir che l'operaio, che di questa facoltà di scelta abbia usato, ha diritto di chiedere all'*assicuratore* non il risarcimento specifico della lesione, ma il risarcimento di un *nuovo danno*, dalla lesione indipendente, avente causa nelle deficienze sanitarie del locale di cura da lui eletto, è, se non andiamo errati, affermare cosa del tutto contraria a quel buon senso che il Petrone richiama senza darvi il peso che merita. Nè devesi dimenticare che — nella specie — l'operaio (che avrebbe potuto farsi curare al proprio domicilio od in una casa privata di salute) aveva scelto il *pubblico ospedale*, e cioè quel luogo di cura che la collettività mette a disposizione di *tutti* i suoi membri: quel luogo di cura cioè che è (o dovrebbe essere) tranquilla garanzia non già di impossibili miracoli ma di un minimum di igiene e di scientifici metodi. Se le deficienze del personale o dell'ambiente causano la morte del ricoverato, l'amministrazione Ospitaliera, ove ricorrano gli estremi di un reato, potrà pur sempre essere perseguita quale civilmente responsabile; ma dal riconoscere questo a contrabbandare come concausa posteriore l'insorgenza di un morbo nuovo (dato che la polmonite sia una malattia infettiva, il che non è certo pacifico) ci corre. Se nella stessa specie che andiamo esaminando, la morte fosse avvenuta non già per polmonite, ma a seguito di fatti settici determinati dall'aver dimenticato l'operatore un corpo qualsiasi nella ferita, sarebbesi pur parlato di concausa posteriore? o non piuttosto di omicidio colposo? Il principio *causa causae est causa causati* sarà giusto quanto si vuole, ma va inteso in senso rigorosamente logico: e cioè nel senso che, data una causa, tutti gli effetti che *necessariamente*

---

(1) V. ad esempio art. 18 D. L. 4, 23 agosto 1917 N. 1450 e art. 119 reg. per l'applicazione della legge 31 - I - 1904, T. U. N. 51.

ne conseguono o quanto meno naturalmente se ne generano vanno a quella ricollegati. Ma ricollegare ad una causa, che aveva già prodotto gli effetti proprii alla violenza con la quale aveva agito in relazione alla parte su cui quella violenza si era esercitata, non già un ulteriore superveniente effetto che ne fosse la conseguenza ultima, ma una causa nuova di insorgenza lesiva, è estendere oltre misura e ragione il principio richiamato. Non si dimentichi esser la causa « un fatto che ha, secondo l'ordine naturale, attitudine a produrre l'effetto, in quanto ne contiene il principio generatore (1) ».

Ora nella fattispecie controversa e secondo l'ordine naturale, la causa non aveva alcuna attitudine a produrre l'esito letale (presunto effetto) in quanto non ne conteneva affatto il principio generatore. Si dirà che siamo in tema di rapporto concausale indiretto, e non già causale: e sia pure.

Delle concause posteriori o sopravvenute, col Filomusi Guelfi e la preponderante dottrina medico-legale (2) si possono ipotizzare quattro speci:

- 1) assolutamente indipendenti per l'origine e pel decorso.
- 2) assolutamente ed intimamente dipendenti per l'origine e pel decorso.
- 3) dipendenti per l'origine ma indipendenti pel decorso.
- 4) indipendenti per l'origine ma dipendenti pel decorso.

Nel primo caso parlare di concausa è un errore di logica, versandosi in tema di causa del tutto nuova; nel secondo, è per lo meno improprio, trattandosi di una pura, semplice e naturale successione morbosa; nel terzo e nel quarto, solamente, si potranno ritrovare gli estremi della concausa, nella nostra materia non valutabile a danno dell'infortunato.

Il supposto rapporto tra il trauma e la morte per polmonite in quale di queste ipotesi può rientrare? Non potendosi certo dire che la polmonite sia stata *causata*, nel senso sopra chiarito, dal trauma, nè che il decorso della infermità da quello originata la abbia prodotta, si dovrà versare, evidentemente, nella prima ipotesi: e cioè *dissociare* due fatti ben distinti, negando ogni rapporto concausale.

Tutt'al più potrebbe dirsi che la causa ha occasionato (3) una causa nuova: ma sarebbe agevole rispondere — od almeno ci sembra — che l'art. 7 della legge se in rapporto al lavoro si limita a richiedere l'estremo

---

(1) Carnelutti, Riv. Dir. Comm. Anno IV, fasc. V.

(2) V. ad esempio Ferrando, Manuale, pag. 524 e segg.

(3) L'occasione è « un fatto od un quid dal quale l'effetto deriva, ma non per l'ordine naturale, ossia non per vincolo di necessità » Carnelutti, Riv. Dir. comm. anno III, fascicolo I - II.

dell'occasione, in rapporto alla lesione o morte richiede quella della causa violenta, nel cui concetto, per quanto si voglia lato, non si potranno mai far rientrare qui eventi occasionali, e cioè eventi non naturalmente necessitati.

5. — Per quanto ha più particolarmente tratto all'« occasione di lavoro » la più recente giurisprudenza ci offre una serie notevole di giudicati, nei quali sempre più si appalesa la incertezza e la contraddittorietà dei criteri coi quali si interpreta la legge.

Cominciamo il nostro esame da uno dei casi più tipici: la Suprema Corte (1) ha affermato che « La trasgressione dell'operaio all'ordine di sospensione dei lavori non vale a togliere il diritto ad indennità per l'infortunio sofferto in occasione del lavoro tuttavia eseguito nonostante il divieto ».

Qui non si trattava — come di solito — di valutare giuridicamente la colpa dell'operaio nella esecuzione delle modalità del lavoro, o nello sconfinamento dai limiti di quello: ma occorre vedere se un sinistro, avvenuto nello svolgimento di un lavoro divietato, potea ricondursi agli estremi della risarcibilità. E la Corte non ha esitato — con una povertà di argomentazioni che non può non impressionare — a proclamare risarcibile l'infortunio occorso ad un operario lavorante contro l'esplicito divieto dell'industriale — che i lavori aveva voluto sospendere — dichiarando con un disinvolto semplicismo che « il comportamento colposo non può vincere le impellenti ragioni di ordine economico e sociale che vogliono tutelare il lavoro dai rischi che gli sono inerenti ».

Il fatto che, richiamando le « impellenti ragioni di ordine economico e sociale » non siasi peranco osato di far appello ai principii giuridici è, da solo, la più severa censura del giudicato. E quel fatto fa pensare, con molta melanconia, alla lunga battaglia combattuta dai più insigni interpreti della legge, per mostrarne gli innegabili giuridici fondamenti, al di sopra e contro le facili costruzioni pietistico-umanitarie. Ma, melanconie a parte, il giudicato della Suprema corte resta a dimostrare che non vi è né può esservi alcuna residua garanzia di giustizia laddove si infiltrano nei criteri interpretativi elementi imponderabili e privi di sostanziale valore giuridico come quelli della opportunità economico sociale; resta a dimostrare — soprattutto — il permanere di una visione miopica degli istituti nuovi che il diritto crea, istituti che si vogliono vedere — per scansare le difficoltà

---

(1) 8 aprile 9 maggio 1927, Bruciapaglia c. Rosi, Sett. Cass. 1672; Petrone, art. cit. Riv. Assic. 1927, pag. 510, Riv. Crit. 1927, pag. 269.

e le fatiche di una indagine rigorosamente scientifica — attraverso le lenti dei luoghi comuni del sentimentalismo demagogico.

Il contratto di lavoro non è tutto nello scambio della merce forza con quella denaro, nella locazione bruta di una energia ad un conduttore che l'impiega a scopi produttivi, ma è anche — e talvolta specialmente — nella disciplina gerarchica che subordina le attività singole alla esecuzione di un fine unico, che vincola l'empirismo dell'operaio al tecnicismo del dirigente, per la superiore necessità di una coordinazione razionale degli sforzi individuali e dell'attuazione armonica dell'opera. Equiparare il lavoro di un operaio che — si voglia o no — è una individualità pensante oltre che operante — all'attività meccanica di un congegno il quale, una volta mosso, non si arresta che per l'esaurimento dell'energia che lo aziona, è degradare l'apporto, che deve essere cosciente, della forza locata; è, soprattutto, straniare, anzi espellere, dal contratto di lavoro un elemento per quello vitale, e cioè il rapporto di subordinazione che deve intercorrere tra chi esegue e chi ordina, tra chi ha tutte le responsabilità dell'opus e chi la sola responsabilità dell'opera manuale.

Se la massima leggermente proclamata dalla Suprema Corte dovesse divenir pacifica, porterebbe così lontano da far indietreggiare stupiti coloro stessi che l'hanno creata: si pensi, ad esempio, a taluno dei casi che qui sotto prospettiamo.

Un industriale, per l'esercizio di una cava, assolda un certo numero di operai ed inizia i lavori: poi, accortosi che la tranquilla prosecuzione di quelli richiede l'armatura della pareti e delle volte, ordina la temporanea sospensione di ogni attività, per dar modo al personale specializzato già richiesto di procedere ai puntellamenti. L'ordine è trasgredito ed avviene una catastrofe.

Un appaltatore, constatato l'imporimento di talune armature, divieta il prosieguo del lavoro sino alla loro sostituzione: un operaio viola l'ordine, sale sull'impalcatura, e questa, cedendo, lo fa precipitare.

Sarà possibile negare che tra la colpa e l'evento dannoso verificatosi non esiste nesso causale? Evidentemente no. Si obietterà che la fattispecie su cui la Suprema Corte ha deciso è diversa, in quanto in quella l'ordine di sospensione era stato dato non già per la logica previsione dell'insorgere di una pericolosità specifica al lavoro, ma per le pratiche necessarie al rinnovo dell'assicurazione che era nel contempo scaduta?

Sia pure: ma l'obbiezione non toglierebbe valore alcuno alle nostre censure, perchè l'ordine di sospensione sarebbe stato pur sempre legittimamente impartito, prestando pieno ossequio alla legge, e non violandola,

da quell'industriale che, trovandosi scoperto di assicurazione per un protrarsi non previsto nel lavoro, lo arresta onde non esporre i propri dipendenti e se stesso alle conseguenze di una attività pottrata in regime di inesistenza di assicurazione.

Nè si dica che la sospensione è a vantaggio dell'imprenditore, che nelle sue more corre a cautelarsi con l'assicurazione, perchè, se l'imprenditore non avesse beni sufficienti per rispondere delle conseguenze del sinistro, solo il regime assicurativo potrebbe essere per gli operai tranquilla garanzia di risarcimento.

Ma vogliamo andare anche più oltre: e supporre — come la Corte Suprema ha fatto — che il lavoro si fosse iniziato in regime di inesistenza di assicurazione, e che l'industriale lo avesse sospeso per provvedere ad assolvere l'imperativo della legge. Poteva — si domanda la Corte — la responsabilità dell'imprenditore essere eliminata dal divieto fatto agli operai?

Poichè la Corte non risponde a quella domanda, vi risponderemo noi, e facilmente.

La responsabilità dell'industriale che ha ommesso di assicurare si configura in due distinte ipotesi, in quanto il non adempiere all'assicurazione nel termine stabilito, o il non rinnovare il contratto scaduto, o il non completarlo in caso di aumento del numero degli operai (art. 31 legge) importa una ammenda di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, sino ad un massimo di lire duemila, ed in quanto, in caso di infortunio, implica l'obbligo di pagare quelle indennità che sarebbero state corrisposte dallo assicuratore, nonchè il versamento di un tantundem eiusdem qualitatis et bonitatis alla cassa di cui all'art. 37 (art. citato). Ora il divieto fatto agli operai non eliminava affatto le responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 31, ma eliminava totalmente le responsabilità di cui alla seconda parte, in quanto, con quel divieto, l'industriale faceva quanto per lui si poteva per non adibire al lavoro gli operai fino a quando non fossero assicurati, e questo non tanto nel suo o nel loro interesse, ma nell'interesse superiore dell'ossequio alla legge.

Il trovare, pertanto, l'estremo « occasione di lavoro » in un sinistro verificatosi quando agli operai era stato proibito di lavorare — a parte la questione della colpa e dei suoi effetti — porta ad applicare le più severe sanzioni della legge a chi cercava di eseguirla, oltre che a sovvertire ab imis il rapporto di dipendenza gerarchica che è *condictio sine qua non* di ogni organizzazione industriale.

Ma vi è ancora qualcosa di peggio: voler trovare l'occasione di lavoro, in fattispecie come quella in esame, significa in ultima analisi valorizzare il fatto bruto del lavoro, extracontrattuale, antigiusuristico, dimodochè, con gli stessi criteri, si dovrebbe arrivare a concedere il risarcimento (ed a costringere l'industriale a pagare anche quel duplum di cui all'art. 31) anche quando, ad esempio, un operaio, scontento di un turno ridotto, nel periodo di stasi dell'officina, in quella si introducesse, ed attendendo alle ordinarie mansioni, rimanesse vittima di un sinistro!

Da qualunque parte la si riguardi, la sentenza in esame non può che deplorarsi, quantunque sia assai più deplorabile la facilità con cui certi commentatori si sbracciano a tesser gli elogi di una giurisprudenza siffatta (1) perchè — proprio in quanto gli arresti della Cassazione non sono,.... cassabili — è dovere degli annotatori — e dai più seri sempre inteso — di segnalare al senso di responsabilità ed all'acume dei magistrati supremi gli errori di logica e di diritto in cui possono talora incorrere.

A meglio mostrare l'assoluta incertezza di criteri da parte della giurisprudenza nell'interpretazione dell'occasione di lavoro, esaminiamo ora un'altra pronuncia della Cassazione, *stessa sezione* (2) affermando che « Non è indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio nell'esecuzione di un ordine il quale non abbia alcuna attinenza con il lavoro a cui egli è addetto (nella specie: inserviente cui viene ordinato di accompagnare un superiore ad una gita di piacere) ».

La Corte — il cui avviso ci sembra giustissimo — ha argomentato nel modo seguente: « Il giudizio se l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro, è certo un giudizio di fatto, che sfugge al Sindacato del Supremo Collegio *sempre quando il giudizio sia stato reso senza violare alcuna disposizione di legge*. Ma la Corte di Merito non ha detto, come e perchè qualunque ordine dato ad un fattorino rappresenti per lui, senza possibilità di distinzione, di qualsiasi genere, ed in ogni caso, una occasione di lavoro, ed è venuta così meno all'obbligo della motivazione giusta gli articoli 361 N. 2, 360 N. 6. Di più ha disapplicato e malamente interpretato l'art. 7 della legge sugli infortuni.

---

(1) Vedasi ad esempio il breve commento anonimo alla criticata sentenza in Riv. Crit. 1927, pag. 269.

(2) 23 marzo 27 aprile 1927, Ditta Docks c. Messa, in Riv. Ass. 1927, pag. 364 e Dir. del Lav. 1927, pag. 1320.

« Anche pel fattorino, di cui le funzioni non possono essere consi-  
« derate diversamente da quelle degli altri operai, l'obbedienza agli ordini  
« dei superiori non può estendersi ad oggetti estranei a quel lavoro per  
« il quale fu assunto dalla Ditta, ed è dalla stessa pagato ed assicurato  
« contro gli infortuni. L'obbedienza cieca ed assoluta, quale la Corte di  
« merito pretende da un semplice fattorino, sconvolgerebbe tutto l'ordina-  
« mento giuridico assicurativo delle aziende, ed imporrebbe alle Ditte l'as-  
« sicurazione degli operai contro quel qualunque rischio, cui la capricciosa  
« volontà di un singolo capo li potrebbe esporre. Evidentemente non fu  
« questo il pensiero del legislatore e tanto meno è questa la conseguenza  
« legittima dei principii dianzi proclamati che trovarono il più ampio  
« consenso da parte della stessa Corte. Non si nega che il fattorino, anche  
« fuori dell'ambito del suo lavoro, per la natura delle sue funzioni, sia  
« facilmente esposto a subire il comando di chi abitualmente gli dà ordini,  
« che egli è tenuto ad osservare. Ma se lo faccia, se abdichi completa-  
« mente alla sua volontà anche oltre i limiti nei quali è tenuto all'obbe-  
« dienza a causa del suo lavoro, deve sopportare, da solo, tutte le  
« conseguenze di questa condotta, e non può porle a carico della Ditta,  
« da cui dipendeva, la quale, se ha il dovere di assicurare i suoi operai,  
« ha anche il diritto che essi non trasformino le gite di piacere in oc-  
« casioni di lavoro » (1).

Raffrontiamo rapidamente questi giudicati.

Pel primo la trasgressione del divieto di lavorare non toglie l'estremo dell'occasione di lavoro, pel secondo, l'obbedienza ad un ordine senza attinenza col lavoro non la crea; (la creava — invece — per la Corte di Merito!) pel primo, la violazione degli ordini dei superiori è del tutto irrilevante; pel secondo questi ordini — quando si riferiscano al lavoro pel quale l'operaio fu assunto — o meglio l'ossequio che deve essere loro prestato, sono condizione di tutto l'ordinamento giuridico assicurativo delle aziende. Col primo, si nega che il capriccio dell'operaio escluda l'occasione di lavoro; col secondo, si afferma che il capriccio dell'imprenditore la pone in essere!

---

(1) V. anche la sentenza 24 luglio 1927 della Corte Suprema, in *Rass. Prev. Sociale* 1927, VI, 43. Massima: « La legge protegge l'operaio soltanto dal rischio determinato dal lavoro al quale è addetto.

Non è pertanto indennizzabile l'infortunio di una fattorino che si reca, sia pure col permesso dei superiori, a comperare le sigarette. Sentenza, sulla quale avremo occasione di ritornare.

Ma il bello si è che quella Sezione della Corte Suprema che — concludendo conformemente il Procuratore Generale — con retto criterio giuridico inquadrava il 27 aprile 1927 nel contratto di lavoro una giusta valutazione del vincolo gerarchico, il successivo 9 maggio, sempre consenziente il Procuratore Generale, sconvolgeva, attraverso la dichiarata irrilevanza della insubordinazione, il prima proclamato ordinamento giuridico assicurativo delle aziende, a tutto danno della attività produttiva, di cui è insieme condizione e garanzia.

Passando ad altri giudicati, rileviamo di non poter commentare le sentenze 10 giugno e 29 luglio 1927 della Corte d'Appello di Torino ricordate dal Petrone nel più volte citato studio, in quanto non abbiamo potuto averne il testo integrale ed, essendo decisioni strettamente di specie, non vogliamo azzardare opinioni che non si basino sulla precisa notizia dei fatti e delle argomentazioni (1).

Accenneremo per contro a due giudicati della Corte Milanese, che il Petrone chiama inediti, quantunque uno di essi sia stato pubblicato ed annotato nella Rivista Critica.

Con la sentenza 8 luglio 1927 la citata Corte (2) dichiarava infortunio sul lavoro quello occorso ad un guardiano notturno di uno stabilimento mentre, in tempo e luogo di lavoro, maneggiava un fucile. La Corte, a quanto si apprende dallo studio del Petrone, avrebbe affermato che vi è infortunio sul lavoro ogni qual volta possa ritenersi che l'operaio non sarebbe stato lesa dal sinistro, se non fosse stato adibito a quel determinato lavoro, in occasione del quale l'evento dannoso si è verificato.

Quantunque questa enunciazione lasci molto a desiderare, la decisione — iuxta alligata et exposita — ci sembra corretta, ma specie in virtù di altre considerazioni che poteano farsi, e forse non furono fatte.

Bisogna por mente — a nostro avviso — che compito proprio del guardiano di che trattasi era quello di prestare un servizio di vigilanza nella cinta dello stabilimento; per un più efficace disimpegno di queste

---

(1) Per la sentenza 10 giugno 1927 (Cassa Nazionale contro Bertocchi) deve ritenersi avvenuta in occasione di lavoro la morte di un operaio precipitato — mentre stavasi allacciando le scarpe — dal dormitorio di una centrale elettrica nel piano sottostante, e per quella 29 luglio 1927 (Concelli contro Assicuratrice Italiana) pure deve giudicarsi avvenuta in occasione di lavoro la morte di un operaio, caduto da una ripa nel sottostante torrente mentre soddisfaceva ad un'occorrenza corporale, ed ivi annegato.

(2) La Fondiaria c. Mariani, Sezione III.

mansioni, era opportuno (e forse imposto) l'essere armati. Ora un incidente nel maneggio dell'arma rientra indubbiamente nella sfera del rischio specifico incombente sul custode notturno, in quanto questo rischio specifico si concreta nella possibilità di essere esposto a violenza di terzi ed ai pericoli che sono peculiari al delicato maneggio delle armi. Onde, sempre che sia escluso un comportamento volontario e cosciente diretto alla violazione di norme proibitive e cautelari, tale da crear la causa del rischio (1) si deve, in casi siffatti, concludere per la risarcibilità del sinistro, non ostandovi, ma anzi trovandovi applicazione, i principii informativi della legge. Con la sentenza 26 luglio 1927 (2) la stessa Corte però non si peritò di proclamare che: « Si ha infortunio sul lavoro, sempre quando il lavoro sia stato *la causa dell'occasione* in cui l'infortunio si è verificato, anche se questo sia indipendente dal rischio specifico del lavoro dell'operaio infortunato. Pertanto è infortunio sul lavoro quello sofferto da un operaio dell'azienda tramviaria che recandosi al deposito sul tram elettrico messo gratuitamente dall'azienda a disposizione dei propri dipendenti, rimane investito da un automobile nello scendere dalla vettura in moto ».

Il commento a questo giudicato schiude l'adito alla discussione della controversa questione sulle vie del lavoro, resa ancor più ardua da una serie di pronuncie in assoluta antitesi ed oggi riaccesa da un vivace dibattito tra il Carnelutti, il Gentile e la redazione in genere della Rivista Critica. Cominciamo col ricordare che la stessa Corte Milanese, tanto per dar prova di..... quell'uniformità di criterii che caratterizza la applicazione della legge infortuni, aveva escluso poco tempo prima la occasione di lavoro in un sinistro occorso all'operaio mentre montava in una vettura tramviaria.

A meglio lumeggiare l'insanabile antitesi delle due pronuncie trascriviamo anche la massima di questa sentenza (3).

« L'operaio che si serve del tram, e salendovi rimane vittima di un incidente, non si espone ad un rischio specifico, e pertanto l'infortunio non si può considerare avvenuto in occasione di lavoro.

« Perchè il rapporto occasionale, ai fini della risarcibilità dell'infortunio, si avveri, necessita che il rischio da cui questo deriva sia deter-

---

(1) Vi veda ad esempio, la sentenza 28 maggio 1926 della Cassazione del Regno, in Rass. Previd. Sociale, 1926, X, 57.

(2) Pazzetta c. Cassa Nazionale, Riv. Criti 1927, pag. 270.

(3) Baroni c. Cassa Vini, 31 marzo, in Riv. Ass. 1927, pag. 290.

« minato dal lavoro e quasi connaturato col medesimo, o per lo meno  
« che le condizioni peculiari del lavoro influiscano su di esso e lo  
« aggravino ».

La Rivista Critica che, attraverso un articolo del Gentile (1) non avea tardato a dar plauso alla Corte Suprema, affermando la risarcibilità dell'infortunio incorso ad un operaio mentre recavasi al lavoro servendosi del tram (2) si è affrettata a celebrare anche il giudicato in esame della Corte Milanese, nonchè quello, ancor più errato, 13 giugno 1927, del Tribunale di Torino (3), giungente sino a proclamare che « L'infortunio è indennizzabile quando sia avvenuto in occasione di lavoro, anche se dipendente da un *rischio generico* (1) Pertanto è infortunio sul lavoro quello sofferto dall'operaio tornando in bicicletta dallo stabilimento alla propria abitazione ». E questo nonostante l'inoppugnabile critica del Carnelutti, alla quale la citata Rivista tenta rispondere.

Il Carnelutti, al quale, volere o no, è duopo risalire ogni qual volta controvertasi nella soggetta materia, raffrontando, nella più volte ricordata nota « Contraddizioni ed approssimazioni nella giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro » le sentenze 15 luglio 1926 e 31 luglio 1926 della Cassazione del Regno (4) avea detto in sostanza che qui si avevano due operai, colpiti mentre si recavano al lavoro, usando ognuno di un ordinario mezzo di locomozione (tram e bicicletta) ad uno dei quali si era concesso quel risarcimento all'altro negato « senza che la Corte Suprema abbia neanche il sospetto della contraddizione ».

Ciò premesso, continua il nostro autore: se il rischio del tram va compreso tra quelli coperti dalla assicurazione, per la necessità che l'operaio ha di affrontarlo per trasferirsi all'opificio, perchè mai questa

---

(1) L'occasione di lavoro ed il rischio specifico. 1926, pag. 243 e segg.

(2) 15 luglio 1926, Sepe e Mastellone c. Sindacato Pugliese e Santucci, ivi, 1926, 243.

(3) Ivi, 1927, pagg. 271 - 272, Tarasco c. Cassa Nazionale.

(4) Sepe e Mastellone c. Sind. Pugliese, già citata; massima: « È coperto dall'assicurazione sugli infortuni il rischio dell'operaio che si reca al lavoro, quando egli si sia trovato in istato di necessità di valersi del mezzo di trasporto, servendosi del quale ha subito l'infortunio » e Forlivesi c. Amministrazione Poste e Telegrafi. Massima: « L'art. 7 della legge infortuni, determinando la risarcibilità dell'infortunio verificatosi in occasione del lavoro, non intende prescindere da un nesso di causalità, ma soltanto allargarne la portata, comprendendovi anche una relazione mediata ed indiretta tra infortunio e lavoro; non è perciò risarcibile l'evento dannoso, del quale sia stato vittima l'operaio allontanatosi dal suo lavoro per soddisfare un bisogno personale (nella specie, per andare a comprare le sigarette) ».

necessità non vale anche per la bicicletta? « La ragione di questa incoerenza, così facilmente riconoscibile, non sta in altro che nella interpretazione *approssimativa* dell'art. 7. La parola « occasione » par fatta apposta per incoraggiare questa tendenza alle applicazioni empiriche e sbrigative. Tutti capiscono cosa vuol dire « occasione » senza tante analisi e tante pedanterie. Da ultimo qualcuno ha tentato l'apologia di questa giurisprudenza grossolana, sostenendo che il concetto dell'occasione di lavoro sfugge « ad ogni inquadramento dottrinale »..... (1). Non è facile comprendere che cosa di serio si voglia dire con questa e con altre frasi che accennano ad un contrasto tra la legge e la dottrina. Se si pensa così a *una data dottrina*, il rilievo può essere ben giusto, ma a patto di dimostrare *che quella dottrina è sbagliata e di costruirne un'altra in suo luogo*. Che se invece, il critico si limiti ad invocare la « mentalità giuridica dell'interprete » appagandosi di quella definizione che il testo stesso ci ha dato, piuttosto che sostituirvi concezioni o sovrapposizioni dottrinarie, *forse più razionali*, ma discutibilmente pedissequa al criterio della legge « e così egli non si azzardi a scoprire l'errore della teoria combattuta, ma dica male, in genere, della teoria, questo è un terreno, sul quale il colto lettore non gradirebbe che io scendessi ad incontrarlo ».

Del resto, continua il Carnelutti, nemmeno i giudici dal Gentile lodati, si limitano al nudo sillogismo: l'infortunio per essere indenizzato deve accadere in occasione di lavoro; nella fattispecie, quello che ha incolto l'operaio ha avuto occasione dal lavoro; dunque deve esser risarcito. Chè anzi essi si sforzano di chiarire il concetto di occasione di lavoro, cosicchè riformano quelle che il Gentile chiama « incrostazioni dottrinarie » ma con origine giudiziale anzichè accademica. Quali sono queste « incrostazioni dottrinarie? » Il nostro autore, seguito dal Borri, dall'Agnelli, dal Rameri e da altri, insegna anzitutto che, affinchè possa riscontrarsi l'estremo dell'occasione di lavoro, in primis occorre che l'operaio sia vittima di un rischio « *al quale si sottoponga soltanto chi viene in contatto con l'industria o almeno questi vi si sottoponga in grado maggiore che gli altri uomini* ». Era dunque pacifico che se nell'andare o nel tornare dal lavoro l'operaio sia colpito da rischi comuni, non possono ricondursi quegli accidenti al concetto giuridico di infortunio. La Cassazione, per contro, insegna che « *coloro che usufruiscono di un dato mezzo di trasporto messo a disposizione del pubblico, si espongono tutti ugualmente ai relativi pericoli, ma, nei peculiari riguardi dell'operaio che si reca al lavoro, la ragione di*

---

(1) Il Gentile, nel ricordato articolo.

comprendere codesto rischio fra quelli coperti dall'assicurazione sta appunto *nella necessità in cui egli viene a trovarsi di affrontarlo* per trasferirsi dalla propria abitazione all'opificio e non già nel presupposto che egli solo (!) a differenza degli altri, vi si trovi esposto ». Ergo, obietta il Carnelutti, al criterio del rischio specifico si vuol sostituire quello del rischio *necessario*. Pur tralasciando « di osservare come qui torni a galla, per la dichiarazione del concetto di occasione di lavoro, quell'elemento del *rischio*, che la novissima critica vorrebbe metter da parte, c'è qualche riflessione più ghiotta da fare. Dunque quando l'infortunio consegue ad un rischio, che l'*operaio ha la necessità di affrontare* per recarsi al lavoro, l'assicurazione lo copre; ma perchè no, allora, l'infortunio dell'operaio, che va a piedi all'officina e viene investito da un ciclista? E perchè no il caso dell'operaio che, nell'uscire di casa, scivola e si rompe una gamba? E perchè no la caduta dell'operaio, che scendendo dal letto, ancora assonnato, ruzzola per terra e si fa male? Grandi o piccoli, anche questi sono rischi che il lavoratore si trova nella necessità di affrontare per recarsi al lavoro: infatti se non sorte di casa o non si alza dal letto, come fa ad andare all'officina?

Pare che questo criterio del « rischio necessario » conduca leggermente l'interprete fuor dalla carreggiata. Infatti, questi ultimi, che alla stregua del rischio necessario appaiono risarcibili, sono tipici infortuni della vita comune. Non dico che non vi possa essere una legge, la quale voglia coprire con l'assicurazione anche questi; la questione, se debba essere indenizzato a spese dell'imprenditore solo l'infortunio professionale o anche l'infortunio comune è una questione squisitamente politica, la quale può essere risolta in vario modo; ma è certo che la legge italiana ponendo come requisito dell'infortunio risarcibile il suo avvenimento in occasione di lavoro, ha voluto escludere dall'indenizzo gli infortuni della vita comune; ora una interpretazione, con la quale si finisce per attribuire carattere professionale a disgrazie, le quali possono succedere, nello stesso modo e nella stessa misura, a chiunque, anche senza il minimo contatto con l'industria, non c'è bisogno d'altro per ritenerla nettamente sbagliata.

Sbagliata, per diritto, in quanto favorisce l'operaio oltre i limiti in cui gli concede protezione la legge; e sbagliata per rovescio, in quanto, d'altra parte, induce a negargli l'indennità per infortuni, a cui senza dubbio deve essere riconosciuto carattere professionale. Infatti, col criterio della *necessità* si dovrà escludere dall'assicurazione ogni rischio, che l'operaio non avesse necessità di affrontare; e così gli infortuni subiti nel

corso di questi atti *non necessari*.....; del pari, gli infortuni, a cui l'operaio va incontro per colpa sua o per trascuranza di precauzioni.

Ecco che, a rigore di logica, la risarcibilità dell'infortunio, da cui l'operaio è colto mentre si reca al lavoro con un mezzo di trasporto comune, è pagata cara! Così la legge, nella applicazione, è addirittura deviata e disalveata: portata a conseguenza che certamente il legislatore non volle e che, probabilmente, il giudice non sospetta ».

Fin qui il Carnelutti: vediamo ora che risponde la Rivista Critica. Taciutosi il Gentile, la redazione della Rivista, in sede di commento alle ricordate e deplorate sentenze della Corte Milanese e del Tribunale di Torino, premesso che la contrapposizione tra rischio generico e rischio specifico potea dirsi già ripudiata dalla Cassazione (1) e ribadita la propria adesione « nonostante l'autorevole critica del Carnelutti » all'errore di diritto in cui quella era caduta, opina che il criterio del rischio specifico (che da un punto di vista razionale astratto può darsi che meglio appaghi le esigenze tecniche del giurista) se pur possa aderire al concetto di occasione per contingenti (?) ragioni ermeneutiche, non coincida con esso.

Comunque il legislatore sarebbe sovrano nel dipartirsi da quel criterio « come difatti se n'è da noi dipartito ».

La nota redazionale merita una qualche chiosa. Si riconosce dunque che — *rationaliter* — la distinzione tra rischio generico e rischio specifico può appagare meglio di ogni altra « le esigenze tecniche del giurista » e cioè la costruzione di un armonico sistema di interpretazione della legge, ma si nega che quella distinzione « coincida » col concetto di occasione di lavoro espresso dal legislatore. Il che può voler dire due cose: o che il legislatore ha formulato *non* razionalmente la legge, e cioè all'infuori delle esigenze del giure, necessariamente tecniche, o che la frase « occasione di lavoro » non va interpretata, perchè l'interpretazione non coincide *mai* col concetto interpretando, sia per la necessità di spiegarne la genesi logica, sia per quella di fissare il limite del concetto stesso.

Il male si è che l'interpretazione — anche quando la si neghi *expressis verbis* — praticamente la si fa per forza di cose, perchè ogni decisione giurisprudenziale ha la sua essenza nell'applicazione di un caso concreto ad una massima, e cioè nella interpretazione della massima stessa!

---

(1) Si sono evidentemente dimenticate le sentenze 1-27 luglio 1927 e 13-27 luglio 1927 della Corte Suprema, delle quali, con altre, in appresso parleremo. V. intanto Riv. Ass. 1927, pag. 431.

Ma, anche a voler trattare di cose serie, se è verissimo che il legislatore possa dipartirsi da qualsiasi teoria, sta in fatto che il legislatore nostro non si è dipartito da quella del rischio professionale, che ha per ineluttabile corollario proprio la contrapposizione del rischio generico a quello specifico. Sarà che il legislatore svizzero e quello russo, con criteri che la stessa Rivista Critica non esita a chiamare « aberrazioni politiche del concetto del rischio professionale » abbiano voluto tener presente la semplice qualità del soggetto passivo dell'assicurazione prescindendo assolutamente dalla natura del rischio, ma questo non significa affatto che una eguale aberrazione abbia mosso il nostro. Anzi, tutta la storia della legge infortuni fa manifesto che si è voluto proteggere l'operaio dal rischio che l'industria crea, e solo da quello, non essendo possibile, e comunque non essendosi voluto, oberare l'industria non solo del costo dei risarcimenti dei danni che essa crea, ma altresì di quello relativo ai danni da essa nè direttamente nè indirettamente provocati.

È necessario pertanto concludere che nessun serio argomento è stato portato a favore della ricordata giurisprudenza, che deve quindi considerarsi come violante i principii generali della legge: violazione di cui essa stessa dà, inconsciamente, la più palese delle prove, con motivazioni logicamente errate e giuridicamente pietose (1).

Ad onor del vero, però, non solo la Suprema Corte, ma alcune delle minori magistrature hanno rapidamente, se pur non completamente, corretto gli errori delle censurate pronuncie.

La Cassazione, coi giudicati Sabera contro Cassa Nazionale Infortuni (2), Ludovici c. Sindacato Italia Centrale (3) e La Marca c. Ferrovie dello Stato (4), è subito ritornata sulla retta via, sancendo che « È insegnamento pacifico che l'operaio deve essere assicurato dai rischi specifici e non anco da quelli generici al lavoro » (5); che « Se non è da restringere il concetto di occasione di lavoro, nondimeno, come ebbe altre

---

(1) Si legga, ad esempio, il testo della citata sentenza 13 giugno 1927, Tarasco c. Cassa Nazionale, del Tribunale di Torino, in cui, tra l'altro, si richiamano i principii « altamente sociali della legge » cioè il più trito ed il più comodo dei luoghi comuni, con i quali si tenta di supplire alla mancanza di rigore giuridico.

(2) 27 luglio 1927, Rass. Rrevid. Sociale, 1927, X, pag. 58 con nota di M. M.

(3) 27 luglio 1927, *ivi*.

(4) 12 novembre 1927, Rass. Previd. Sociale, 1928, I, pag. 66 con nota di M. M.

(5) Riv. Ass. 1927, 433.

volte questo collegio ad osservare, l'art. 7 della legge sugli infortuni non intende prescindere da un nesso di causalità, ma con l'espressione occasione ne allarga la portata, comprendendovi anche una relazione mediata ed indiretta fra infortunio e lavoro. Or questo nesso manca quando il lavoro..... rappresenta una semplice coincidenza che non attribuisce carattere professionale all'evento dannoso, perchè può incogliere a chiunque, indipendentemente dal lavoro, costituendo quello che dicesi rischio generico » (1), che « È ben noto, che il T. U. del 31 gennaio 1904 N. 51... come emerge chiaramente dall'art. 7..... non garantisce gli operai da tutti indistintamente i sinistri, in cui può incorrere ogni mortale, ma solo da quelli che siano collegati al lavoro..... Assicura, cioè, ad essi non la incolumità in senso assoluto, ma il solo rischio professionale..... » (2).

E la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 31 dicembre 1927 (3) ha ancor meglio applicato i principii informativi della legge, sancendo che non è risarcibile il sinistro che incoglie l'operaio, il quale, mentre si reca o torna dal lavoro, si serva di un mezzo comune di trasporto (nella specie, del tram).

Questa pronuncia, che è e vuol esser una reazione avverso il giudicato della Corte Suprema contro cui, come abbiamo veduto, si sono appuntati gli strali del Carnelutti (4) insegna rettamente che la teoria della *necessità*, con cui si pretende sostituire la distinzione tra rischio generico e rischio specifico « contrasta con i principii ai quali si ispira la legge » e porta pertanto a conseguenze erronee.

« È noto, infatti, che il legislatore non intese assicurare e garantire all'operaio l'indennizzo per qualsiasi infortunio, ma soltanto per l'infortunio professionale per cui volle che l'imprenditore « dovesse sopportare il danno degli interessi generali di quell'industria di cui gode i vantaggi ».

E da questo presupposto viene chiarito il significato della frase « occasione di lavoro » adoperata nell'art. 7 della legge, e sorge la necessità della distinzione tra rischio generico e rischio specifico, accolta dalla prevalente dottrina. I rischi infatti, i quali incombono a tutti gli uomini, operai e non operai, e sono indipendenti nella esistenza e nella

---

(1) Riv. Ass. 1927, pag. 432.

(2) Rass. Previd. Sociale, 1927, pag. 66.

(3) Chiacchio c. Pattison e Cassa Nazionale Infortuni, Rass. Previd. Sociale 1928, II, pag. 82.

(4) 15 luglio 1926, in Riv. Dir. Comm. 1927, I-II, p. II, pag. 50, già citata.

quantità dalle peculiari condizioni dell'industria, non sono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni, la quale comprende soltanto i rischi professionali, ai quali l'operaio si sottopone in quanto viene in contatto con l'industria.

Vi sono però dei casi in cui l'operaio si sottopone in grado maggiore degli altri uomini, ad un rischio generico, nell'adempimento di atti di cui il lavoro determina le modalità di tempo e di luogo.

E tra questi atti può rientrare senza dubbio il recarsi dalla casa al lavoro, ma è necessario che l'operaio sia esposto a *singolari pericoli*, perchè si verifichi l'infortunio professionale.

La caduta lungo la strada, il morso di un cane idrofobo, l'investimento tranviario, la caduta dal tram, l'investimento dell'autocarro mentre si è sullo staffone del tram, rientrano nei rischi generici e fanno svanire la figura dell'infortunio professionale.

Il rapporto di causalità tra l'infortunio ed il lavoro, non è soltanto immediato e diretto, ma comprende tutti quei casi in cui il lavoro determina il rischio per il quale si verificò l'infortunio. E ciò non si riscontra nell'infortunio di cui fu vittima il Custro, giacchè questi prese posto sul tram e fu esposto al rischio dell'investimento dell'auto carro come gli altri passeggeri che si trovavano sullo stesso predellino, che caddero con lui riportando più lievi lesioni. Nè vale addurre che per il lavoro il Custro dovè salire su di un tram, e dovè servirsi di quel mezzo di trasporto. Il criterio di necessità nulla chiarisce, quando non si identifichi con il rischio specifico o indiretto. E le circostanze dedotte non valgono a chiarire come l'industria abbia concorso ad aggravare il rischio generico al quale erano sottoposte pure le altre persone estranee all'industria e che si trovavano sul tram.

Il legislatore non intese garantire l'operaio in tutta l'attività inerente al lavoro, o che comunque a questo si riconnetta, ma soltanto in quella sfera in cui il lavoro possa agire come causa occasionale, concorrendo a stabilire le condizioni per cui la causa violenta possa agire e determinare la lesione o la morte dell'operaio.

Ed allargando il concetto di infortunio professionale oltre quei limiti si viola il principio fondamentale della legge e si fa opera di legislatore, anzichè d'interprete.

Più bella vittoria, di quella da queste ultime sentenze consacrata, non poteva coronare la battaglia del Carnelutti contro quelle che egli chiamò approssimazioni grossolane della giurisprudenza ed è sperabile che il ritorno ad una concezione più giuridica dei rapporti che la legge

infortuni ha disciplinato, sia ormai duraturo, dopo il vero regresso che alcune massime frettolose, ispirate a puri criteri sociali, avevano provocato.

Il che sarà tanto più facile in quanto non si sorreggano con immeritati plausi e parvenze di argomenti i giudicati che ripugnano alla logica ed al diritto, ma si censurino con coscienza di onesti interpreti e con volontà di armonica intelligenza delle norme applicande, dando così alla magistratura, attraverso la rettitudine della critica scientifica, il senso — che deve esser sempre squisitissimo — della sua responsabilità e quello dell'altissima funzione che esercita: senso che in particolar modo deve presiedere alle enunciazioni di quella, che per esser la suprema, non può esser moderata da superiori gravami, e pertanto sol nella propria dottrina può e deve trovare la virtù di adeguare il diritto al fatto, in quella mirabile proporzione che è il primo pregio di ogni compiuto sistema giuridico.

*(Continua).*

G. M. BALDI.  
*dell' Università di Urbino.*